

Avv. FRANCESCO CARNELUTTI
PROFESSORE ORDINARIO DELLA UNIVERSITÀ DI PADOVA

zph.

PROGETTO
DEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE

*presentato alla Sottocommissione Reale
per la riforma del Codice di Procedura Civile*

E 657

PARTE SECONDA
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Di. 402



(C. E. D. A. M.)
CASA EDITRICE DOTT. A. MILANI
GIÀ LITOTIPO
PADOVA 1926

45497

* * *

Supplemento alla " *Rivista di diritto processuale civile* „ - Anno III.

PROPRIETÀ LETTERARIA

* * *

Città di Castello, coi tipi della Società « Leonardo da Vinci ».

AVVERTENZA

Questo progetto della seconda parte del codice di procedura civile, relativa al processo di esecuzione, contiene alcuni mutamenti in confronto di quello, che fu discusso dalla Sottocommissione Reale nelle tornate del maggio scorso. Ciò è avvenuto perchè, stretto dal tempo, ho dovuto presentare alla Sottocommissione un lavoro ancora in abbozzo.

Alcuni tra questi mutamenti derivano da osservazioni emerse nella discussione intorno a problemi che, in quell'abbozzo, non avevo ancora risolto o sulla cui soluzione mi proponevo di ritornare.

F. C.



INDICE

LIBRO PRIMO.

Dei presupposti della esecuzione.

TITOLO PRIMO. — Delle parti (articoli 427-439).

TITOLO SECONDO. — Dell'ufficio esecutivo.

CAPO I. — Della competenza (articoli 440-449).

CAPO II. — Degli obblighi e delle responsabilità degli ufficiali esecutivi (articoli 450-455).

CAPO III. — Della assistenza all'ufficio esecutivo (articoli 456-458).

TITOLO TERZO. — Dell'inadempimento del debitore (articoli 459-463).

TITOLO QUARTO. — Del titolo esecutivo (articoli 464-474).

LIBRO SECONDO.

Degli atti della esecuzione.

TITOLO PRIMO. — Degli atti esecutivi in generale (articolo 475).

CAPO I. — Del modo e del tempo in cui si compiono gli atti esecutivi (articoli 476-484).

CAPO II. — Delle notificazioni e della pubblicità (articoli 485-488).

CAPO III. — Delle spese e delle cauzioni (articoli 489-491).

CAPO IV. — Della custodia e del deposito di cose o di denaro (articoli 492-493).

TITOLO SECONDO. — Degli atti preliminari della esecuzione (articoli 494-503).

TITOLO TERZO. — Della esecuzione di un obbligo di consegnare cose determinate o determinabili (articoli 504-510).

TITOLO QUARTO. — Della esecuzione di un obbligo di pagare una somma di denaro.

CAPO I. — Disposizioni generali (articoli 511-512).

Sezione 1^a. — Del pignoramento (articoli 513-517).

Sezione 2^a. — Della assegnazione dei beni al creditore (articoli 518-520).

Sezione 3^a. — Della vendita forzata (articoli 521-529).

Sezione 4^a. — Della destinazione del ricavo (articoli 530-540).

CAPO II. — Della espropriazione di beni mobili.

Sezione 1^a. — Del pignoramento (articoli 541-547).

Sezione 2^a. — Della assegnazione delle cose pignorate (articoli 548-549).

Sezione 3^a. — Della vendita delle cose pignorate (articoli 550-560).

Sezione 4^a. — Della destinazione del prezzo della vendita (articoli 561-562).

CAPO III. — Dell' usufrutto forzato di beni immobili o di una azienda commerciale (articoli 563-570).

CAPO IV. — Della espropriazione di beni immobili, di diritti immobiliari o di aziende commerciali.

Sezione 1^a. — Del pignoramento (articoli 571-573).

Sezione 2^a. — Della assegnazione (articoli 574-579).

Sezione 3^a. — Della vendita (articoli 560-602).

Sezione 4^a. — Della espropriazione di diritti reali sulla cosa immobile o sulla azienda altrui (articoli 603).

Sezione 5^a. — Della espropriazione di beni immobili o di aziende commerciali contro il terzo proprietario (articoli 604-611).

Sezione 6^a. — Della purgazione degli immobili dalle ipoteche (articoli 612-627).

CAPO V. — Della esazione e della espropriazione dei crediti.

Sezione 1^a. — Del pignoramento (articoli 628-641).

Sezione 2^a. — Della esazione del credito (articoli 642-649).

Sezione 3^a. — Della assegnazione (articoli 650-651).

Sezione 4^a. — Della vendita forzata (articoli 652).

CAPO VI. — Della espropriazione di beni indivisi (articoli 653-656).

TITOLO QUINTO. — Della esecuzione di un obbligo di fare o non fare.

CAPO I. — Degli obblighi di fare (articoli 657-663).

CAPO II. — Degli obblighi di non fare (articoli 664-666).

CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti (articoli 667-668)

TITOLO SESTO. — Delle liti relative alla esecuzione (articolo 669).

CAPO I. — Della competenza (art. 670-671).

CAPO II. — Della domanda e della istruzione (articoli 672-673).

Sezione 1^a. — Della opposizione del debitore (articolo 674).

Sezione 2^a. — Della opposizione dei creditori (articolo 675-677).

Sezione 3^a. — Della opposizione dei terzi (articoli 678-679).

CAPO III. — Della impugnazione (articolo 680).

TITOLO SETTIMO. — Della sospensione, della interruzione, della cessazione del processo esecutivo.

CAPO I. — Della sospensione (articoli 681-690).

CAPO II. — Della interruzione (articoli 691-692).

CAPO III. — Della cessazione (articoli 693-699).


TITOLO OTTAVO. — Delle sanzioni penali.

CAPO I. — Della pubblicità dell'inadempimento (articoli 700-701).

CAPO II. — Della multa e dell'arresto per l'inadempimento (articoli 702-703).

CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti (articoli 704-716).

CAPO IV. — Delle pene per la frode e la simulazione (articoli 717-720).



LIBRO PRIMO
Dei soggetti della esecuzione

TITOLO PRIMO.

Delle parti.

Art. 427.

(Principio della domanda).

L'ufficio esecutivo procede alla esecuzione forzata in confronto della persona, che non ha adempiuto al suo obbligo, quando ne sia fatta richiesta dalla persona a cui appartiene il diritto giusta il titolo esecutivo.

Art. 428.

(Denominazioni delle parti).

La persona che ha il diritto si chiama, in questa parte del codice, *creditore*; la persona, che ha l'obbligo, si chiama *debitore*.

Art. 429.

(Legittimazione al processo esecutivo).

Quando il diritto o l'obbligo appartengono a una delle persone indicate negli art. 5 e segg., la richiesta, di cui all'art. 427, e le intimazioni, citazioni o diffide, di cui al secondo libro, si fanno dalle persone o alle persone, a cui spetta la facoltà di agire o di contraddire per la decisione della lite relativa al diritto e all'obbligo medesimo.

Art. 430.

(Mutamento per causa di morte del creditore o del debitore).

Quando il diritto o l'obbligo accertato nel titolo esecutivo si trasferiscono per causa di morte, l'esecuzione si inizia o si prosegue a vantaggio o a carico del successore.

Art. 431.

(Mutamento del creditore o del debitore per atto tra vivi).

Quando il diritto accertato nel titolo esecutivo si trasferisce per atto tra vivi, l'esecuzione si inizia o si prosegue a vantaggio del successore.

Quando l'obbligo accertato nel titolo esecutivo venga assunto da un nuovo debitore, la esecuzione può farsi a carico di questo, purchè la assunzione risulti da un documento pubblico o sia da lui riconosciuta.

Art. 432.

(Surroga di un creditore a un altro nella esecuzione).

Quando il creditore, che ha domandato l'esecuzione, trascuri, per qualunque motivo, di continuarla, ogni altro creditore il quale si trovi nelle condizioni previste dalla legge, può chiedere che sia proseguita nel suo interesse purchè non sia intervenuta la ordinanza prevista dall'art. 697.

Art. 433.

(Esecuzione cumulativa).

Più creditori possono chiedere insieme la esecuzione quando abbiano sui beni, che ne sono colpiti, diritti concorrenti e ciascuno sia munito di titolo esecutivo debitamente notificato.

Art. 434.

(Intervento volontario nella esecuzione).

Quando la esecuzione su determinati beni sia stata iniziata a richiesta di uno o più creditori, altri creditori, nei limiti previsti dall'articolo precedente, possono chiedere che sia prose-

guita anche nel loro interesse purchè ne facciano istanza all'ufficio esecutivo prima che sia avvenuta la consegna al creditore richiedente delle cose o del denaro ricavato dalla esecuzione, ovvero, ove i creditori siano più, prima che sia concordato o deciso il riparto tra di essi.

La istanza, di cui al comma precedente, deve essere notificata al creditore, che ha richiesto la esecuzione, entro tre giorni dalla data della sua presentazione all'ufficio.

A tale fine l'ufficio deve indicare a ciascun creditore, che richieda la esecuzione, se i beni, sui quali questa deve essere fatta, siano già soggetti ad esecuzione; e, in caso affermativo, fornire le notizie necessarie ad identificare il creditore procedente, il suo credito e il suo titolo esecutivo.

Art. 435.

(Intervento necessario nella esecuzione).

Quantunque non abbiano fatta la richiesta, di cui all'articolo precedente, si considerano in ogni caso come intervenienti nella esecuzione per consegna di cose determinate per qualità e quantità o per pagamento di somme di denaro, così che questa si prosegua anche nel loro interesse, i creditori, che hanno diritto di pegno o di ipoteca sulle cose soggette alla esecuzione.

Art. 436.

(Azione delle parte e del procuratore nella esecuzione).

Salvo per quanto riguarda il titolo sesto del libro secondo, qualunque atto, che la legge richiede o consente al creditore o al debitore, può essere compiuto da questi tanto in persona quanto per mezzo di procuratore.

Se agisce il procuratore, si applicano le disposizioni degli articoli 21, 23, 24, 25 e 26.

La nomina del procuratore può essere scritta in calce del titolo esecutivo o risultare dalla relazione della notificazione di questo.

Art. 437.

(Responsabilità del debitore per le spese della esecuzione).

Il debitore deve rimborsare al creditore le spese della esecuzione.

Le spese della esecuzione consistono nella somma, che il creditore ha dovuto sborsare, secondo la estimazione dell'ufficio esecutivo, per il compimento degli atti esecutivi, escluso ogni atto che possa considerarsi superfluo.

Art. 438.

(Responsabilità del creditore per i danni della esecuzione).

Qualora sia accertato con sentenza non soggetta a reclamo la inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo, per cui la esecuzione fu iniziata o compiuta o del suo inadempimento, il creditore procedente deve, in ogni caso, risarcire al debitore i danni, che così gli sono stati cagionati.

Se non vi sia mala fede da parte del creditore, la somma da lui dovuta a titolo di risarcimento giusta il comma precedente non può eccedere l'importo del credito, per cui la esecuzione è stata fatta o iniziata.

Qualora con sentenza non soggetta a reclamo sia accertata la inefficacia della esecuzione per qualunque altro motivo, il creditore procedente deve risarcire i danni al debitore soltanto se questi siano stati cagionati dalla sua mala fede o dalla sua colpa.

Ove il risarcimento, giusta le norme di questo articolo, sia dovuto da più di un creditore, ciascuno è obbligato in proporzione del suo credito, salva la responsabilità solidale verso il danneggiato.

Art. 439.

(Azione del creditore per conto dell'ufficio esecutivo).

Quando occorra agire in giudizio contro alcuno in dipendenza da atti compiuti dall'ufficio esecutivo (come, per esempio, contro un compratore per adempimento della vendita forzata o per risarcimento di danno oppure contro un commissionario per restituzione delle cose affidategli o del prezzo da lui riscosso), la azione è esercitata dal creditore procedente o, in difetto, da un creditore interveniente.

Ciascuno dei creditori concorrenti ha diritto di intervenire nel processo.

Le spese del processo sono considerate come spese della esecuzione. Se non vi sono fondi presso l'ufficio, le spese sono anticipate dal creditore.

TITOLO SECONDO.
Dell' ufficio esecutivo.

CAPO I.
Della competenza.

Art. 440.

(Competenza generale dell' ufficio esecutivo).

L'esecuzione forzata è compiuta dagli uffici esecutivi del tribunale e della pretura nei limiti della rispettiva competenza quando la legge non consenta che vi si provveda altrimenti (1).

Art. 441.

(Competenza per la esecuzione su beni immobili).

La esecuzione per la consegna, per la espropriazione o per l'usufrutto forzata di beni immobili si fa dall'ufficio esecutivo del tribunale, nella cui circoscrizione si trova la unità immobiliare soggetta alla esecuzione.

Se questa non sia tutta compresa nella circoscrizione di un solo tribunale, la esecuzione si fa dall'ufficio esecutivo del tribunale, nella cui circoscrizione si trova quella parte, chè è soggetta al maggior tributo diretto verso lo Stato.

La unità immobiliare può essere formata anche da più immobili distinti quando, per la connessione economica esistente tra questi, sia conveniente farne una espropriazione cumulativa.

(1) Nella legge sull'ordinamento giudiziario dovrà essere inserita una norma del seguente tenore:

Presso ciascun tribunale e presso ciascuna pretura è costituito un *ufficio esecutivo*.

L'ufficio è diretto da un giudice e si compone di uno o più cancellieri e di uno o più ufficiali giudiziari.

Presso il tribunale dirige l'ufficio esecutivo il giudice designato di anno in anno dal presidente.

Presso la pretura l'ufficio è diretto dal pretore o da un vice pretore da lui designato di anno in anno; se i pretori sieno più, il pretore o il vice pretore, che lo dirige, è designato dal giudice capo della pretura.

Art. 442.

(Competenza per la esecuzione su aziende commerciali).

La esecuzione per la consegna, per l'usufrutto forzato o per la espropriazione di aziende commerciali si fa dall'ufficio esecutivo del tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sede amministrativa della azienda.

Art. 443.

(Competenza per la esecuzione su beni mobili).

La esecuzione per la consegna o per la espropriazione di beni mobili si fa dall'ufficio esecutivo della pretura, nella cui circoscrizione si trovano i beni mobili soggetti alla esecuzione.

Qualora i beni mobili soggetti alla esecuzione si trovino nella circoscrizione di diverse preture e per la connessione economica esistente tra di essi o per altre ragioni sia conveniente farne una espropriazione cumulativa, la esecuzione può compiersi per tutti da uno stesso ufficio esecutivo, a scelta del creditore.

Se beni mobili sieno soggetti alla esecuzione insieme con l'immobile nel quale si trovano, l'esecuzione si fa anche per i mobili dall'ufficio, che procede alla esecuzione immobiliare.

Art. 444.

(Competenza per la esecuzione su crediti).

La esecuzione per la esazione o per la espropriazione di un credito si fa dall'ufficio esecutivo della pretura, nella cui circoscrizione si trova la sede giuridica del terzo debitore.

Si applica anche in questo caso il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 445.

(Competenza per la esecuzione degli obblighi di fare e di non fare).

Per la esecuzione degli obblighi di fare e di non fare si procede presso l'ufficio esecutivo della pretura, nella cui circoscrizione l'obbligo deve essere adempiuto.

Art. 446.

(Proroga della competenza per la esecuzione immobiliare).

La esecuzione non può essere chiesta a uffici diversi da quelli indicati nell'articolo precedente salvo il caso, in cui gli

atti per la esecuzione su beni immobili o su aziende commerciali siano delegati in tutto o in parte dall'ufficio esecutivo del tribunale all'ufficio esecutivo della pretura, nella cui circoscrizione si trovano i beni soggetti alla esecuzione.

Art. 447.

(Eccezione di incompetenza).

Se il debitore o uno dei creditori previsti dall'art. 435 intende opporre la incompetenza dell'ufficio, deve farlo nella convocazione preliminare oppure, se questa non abbia avuto luogo, entro tre giorni dal primo atto di esecuzione, del quale abbia avuto notizia. Più tardi la competenza dell'ufficio non può essere impugnata.

La eccezione di incompetenza si ha come non proposta se chi la propone non designi l'ufficio esecutivo che ritiene competente.

Se la designazione viene accettata, la parte, che la ha fatta, non può più opporre la incompetenza.

Art. 448.

(Regolamento della competenza).

Quando sia proposta una questione di competenza, ciascuna parte può chiederne la soluzione al giudice immediatamente superiore, nella cui circoscrizione si trovano gli uffici giudiziari, presso i quali hanno sede gli uffici esecutivi aditi o designati dalle parti.

Tale richiesta si propone davanti al capo dell'ufficio esecutivo adito. Questi assegna a ciascuna parte un termine non minore di due e non maggiore di cinque giorni per la produzione di una comparsa, nella quale sieno esposte le ragioni di fatto e di diritto influenti sulla risoluzione della questione; trascorso detto termine, trasmette senza ritardo al giudice, che deve risolverla, le comparse insieme col fascicolo della esecuzione.

Il giudice indicato nel primo comma stabilisce con ordinanza quale sia l'ufficio competente. Intorno alla competenza di questo nessuna questione può essere più sollevata.

Art. 449.

(Competenza per i singoli atti esecutivi).

Quando la legge non disponga altrimenti i singoli atti di esecuzione sono compiuti dal capo dell'ufficio o da quel funzionario, che viene da lui designato.

La designazione può essere fatta per un atto determinato o per una serie determinata di atti.

CAPO II.

Degli obblighi e delle responsabilità degli ufficiali di esecuzione.

Art. 450.

(Obbligo degli ufficiali di esecuzione).

Quando ne siano richiesti da chi ne ha la facoltà giusta le norme contenute nel titolo primo di questo libro, gli ufficiali di esecuzione hanno obbligo di compierla giusta le regole del presente codice.

Art. 451.

(Astensione degli ufficiali di esecuzione).

Qualora un ufficiale di esecuzione si trovi rispetto alle parti, che richiedono o che subiscono la esecuzione, in posizione tale che ne possa menomare la imparzialità, ha facoltà di chiedere il suo esonero dall'obbligo anzidetto.

Tale richiesta si fa dai cancellieri e dagli ufficiali giudiziari al capo dell'ufficio; e da questo al presidente del tribunale o al capo della pretura oppure, occorrendo, al presidente del tribunale, nella cui circoscrizione la pretura ha sede.

Col provvedimento, che accorda l'esonero, viene sostituito un altro ufficiale per il compimento degli atti di cui si tratta.

Art. 452.

(Ricusazione degli ufficiali di esecuzione).

Qualora l'ufficiale non si valga della facoltà di cui all'articolo precedente, ciascuna delle parti può chiedere nei modi previsti dall'articolo seguente che all'ufficiale stesso un altro ne sia sostituito se ricorra una di queste ipotesi:

a) che l'uffiziale sia parente o affine fino al quarto grado col creditore, col debitore, o con chi li rappresenta;

b) che egli abbia con una di codeste persone relazione di affari, di familiarità o di grave inimicizia.

Art. 453.

(Procedimento per la ricusazione).

La richiesta prevista dall'articolo precedente deve farsi tre giorni prima di quello, in cui l'uffiziale è chiamato a compiere gli atti di cui si tratta, se il suo nome sia noto alle parti; negli altri casi prima che li compia.

Tale richiesta si fa al capo dell'ufficio esecutivo oppure al capo della pretura o al presidente del tribunale, giusta le regole dell'art. 451.

La richiesta può essere fatta anche a voce; il capo dell'ufficio o della pretura o il presidente del tribunale provvede con ordinanza, contro la quale non è ammesso reclamo.

Art. 454.

(Responsabilità degli ufficiali di esecuzione).

L'obbligo previsto dall'art. 450 si reputa violato e dà luogo al risarcimento dei danni;

a) quando l'uffiziale senza giusto motivo ricusi di compiere gli atti che gli sono richiesti o ometta di compierli nel termine che, a istanza del creditore, gli sia fissato dall'autorità prevista dall'art. 451;

b) quando l'uffiziale abbia compiuto un atto nullo per effetto di dolo o di colpa grave.

Art. 455.

(Competenza per il giudizio sulla responsabilità degli ufficiali di esecuzione).

Sulla domanda di risarcimento di danno contro un giudice, che diriga l'ufficio o comunque ne faccia parte, si provvede giusta l'art. 75.

Sulla domanda di risarcimento di danno contro gli altri uffiziali di esecuzione si provvede giusta le norme di competenza ordinarie.

CAPO III.

Della assistenza all'ufficio esecutivo.

Art. 456.

(Delegazione di atti esecutivi a un notaro).

Qualora l'ufficio non sia in grado di compiere per mezzo dei suoi funzionari un atto esecutivo con la dovuta sollecitudine, il capo dell'ufficio può commetterne il compimento a un notaro.

Art. 457.

(Assistenza di persone esperte).

Qualora, per la preparazione o per il compimento di un atto esecutivo, occorra l'opera di persone estranee all'ufficio, quali stimatori, operai, manovali, questi vengono scelti e incaricati dall'uffiziale che precede all'atto, salvo che la legge non ne prescriva la designazione da parte del capo dell'ufficio o non limiti altrimenti la designazione medesima.

Art. 458.

(Assistenza della forza pubblica).

Quando per vincere la resistenza del debitore o di un terzo o comunque per assicurare il buon esito di un atto esecutivo non sia sufficiente la sua autorità, l'uffiziale procedente richiede l'intervento della forza pubblica.

TITOLO TERZO.

Dell'inadempimento del debitore.

Art. 459.

(Limiti dell'esecuzione forzata).

Di qualunque obbligo può essere richiesta, nelle forme previste dal secondo libro, esecuzione forzata quando non sia vietata dalla legge o materialmente impossibile, purchè l'obbligo sia scaduto e il debitore non vi adempia spontaneamente.

Art. 460.

(Offerta di adempimento da parte del debitore).

La esecuzione non può essere iniziata o comunque proseguita quando il debitore offra di adempiere al suo obbligo e l'ufficio accerti che l'adempimento è avvenuto o è stato rifiutato senza giusto motivo.

Art. 461.

(Rifiuto dell'adempimento da parte del creditore).

Quando il creditore rifiuti l'adempimento offerto perchè non corrisponde all'adempimento dovuto o per altro serio motivo, l'ufficio può sospendere, secondo le circostanze, la esecuzione fino alla decisione della lite relativa.

Art. 462.

(Eccezione di inadempimento della controprestazione).

Quando all'obbligo del debitore corrisponde il suo diritto a una controprestazione, la esecuzione non può essere iniziata o comunque proseguita se il debitore offra di adempiere al suo obbligo verso il contemporaneo adempimento della controprestazione e il creditore ricusi la offerta senza giusto motivo.

Si applica anche in questa ipotesi la disposizione dell'art. 461.

Art. 463.

(Deposito della cosa dovuta presso l'ufficio esecutivo).

Nei casi previsti dagli articoli precedenti il debitore può fare il deposito della cosa dovuta presso l'ufficio esecutivo.

TITOLO QUARTO.

Del titolo esecutivo.

Art. 464.

(Onere della produzione del titolo esecutivo).

L'ufficio non procede alla esecuzione se il creditore non gli presenta l'originale o la copia autentica del titolo esecutivo.

Nel caso previsto dall'art. 468, lettera *b*), deve essere presentato l'originale.

Art. 465.

(Formula esecutiva).

Al documento previsto dall'articolo precedente deve essere apposta la formula esecutiva.

Questa formula consiste nelle parole « *da valere come titolo esecutivo* » od altre equivalenti scritte o stampate prima della sottoscrizione che conferisce autenticità al documento.

Nel caso previsto dall'art. 468, lettera *b*) la formula deve essere scritta o stampata sull'originale, prima della sottoscrizione di questo, in modo da non poter sfuggire all'attenzione del sottoscrittore.

Art. 466.

(Titoli esecutivi giudiziari).

Sono titoli esecutivi, quando ne risulti accertata la esistenza di un obbligo inadempito o comunque esigibile :

a) le sentenze, contro le quali non possa essere proposto reclamo o per le quali sia stata concessa la provvisoria esecuzione;

b) le ordinanze;

c) i decreti.

Art. 467.

(Esecuzione provvisoria delle sentenze).

La esecuzione provvisoria delle sentenze che sono soggette a reclamo può essere ordinata dal giudice che le pronuncia quando ritenga che il ritardo nella esecuzione possa cagionare notevole pregiudizio al creditore.

La esecuzione provvisoria può essere ordinata anche per una parte soltanto di ciò che la sentenza riconosce dovuto. La esecuzione provvisoria non si estende, quando non sia espressamente detto, all'obbligo di cui agli art. 29 e seguenti.

Il giudice può subordinare la esecuzione provvisoria alla prestazione di una cauzione.

Art. 468.

(Titoli esecutivi stragiudiziali).

Sono titoli esecutivi, salva ogni altra disposizione di legge, quando contengano la dichiarazione della esistenza di un obbligo inadempito o comunque esigibile fatta dallo stesso debitore:

- a) i documenti pubblici;
- b) le scritture private sottoscritte.

Art. 469.

(Titoli esecutivi stranieri).

Quando la esistenza e la esigibilità dell'obbligo risulti da un provvedimento giudiziale pronunciato in virtù degli ordinamenti di uno stato straniero ovvero di un documento pubblico formato in virtù degli ordinamenti medesimi, non si procede alla esecuzione se il giudice non ne abbia riconosciuto la efficacia esecutiva.

Se il provvedimento è una sentenza, il riconoscimento si fa sotto le condizioni e con le forme previste dagli art. 421 e seguenti.

Negli altri casi la efficacia esecutiva non può essere riconosciuta se non quando il giudice accerti che tale efficacia spetta al provvedimento o al documento secondo gli ordinamenti in virtù del quale è formato; che la sua formazione è avvenuta con sufficienti garanzie; che dal provvedimento o dal documento non risultino disposizioni o convenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.

La domanda per ottenere il riconoscimento previsto dal comma precedente si propone davanti al giudice che dirige l'ufficio esecutivo nelle forme previste dagli art. 208 e seguenti; e per la decisione intorno ad essa si procede giusta gli art. 251 e seguenti.

Contro la sentenza pronunciata sulla domanda prevista dal comma precedente non è ammesso alcun reclamo.

La formula esecutiva viene apposta sulla copia della sentenza, che riconosce la efficacia del titolo esecutivo straniero.

Sono sempre salve diverse disposizioni di legge.

Art. 470.

(Spedizione delle copie in forma esecutiva).

Le copie munite della formula esecutiva possono spedirsi soltanto a richiesta del creditore. In fine dell'originale e della copia si fa menzione della parte a richiesta della quale la copia è spedita.

Non possono spedirsi nuove copie munite della formula esecutiva alla stessa parte senza autorizzazione data, quando ai titoli di cui all'art. 466, dal capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento; e quanto ai titoli, di cui all'art. 468, lettera a), dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficiale, che li ha formati.

L'autorizzazione non può essere concessa se non sentite o debitamente citate le altre parti; e rimane annessa all'originale. Nella nuova copia si fa menzione dell'autorizzazione.

Art. 471.

(Contravvenzione al divieto di spedizione di copie in forma esecutiva).

Il cancelliere, il notaio, od altro pubblico ufficiale, che contravvenga alla disposizione dell'articolo precedente, è punito con la multa fino a lire mille, salva la applicazione delle pene più gravi a cui il fatto dia luogo.

Art. 472.

(Efficacia del titolo esecutivo).

Il titolo esecutivo vale per la esecuzione forzata contro il debitore e contro quelle persone le quali, per disposizione di legge, rispondono del suo inadempimento.

Art. 473.

(Notificazione del titolo esecutivo).

Non si procede alla esecuzione forzata se il titolo esecutivo non sia stato notificato alla persona, contro la quale la esecuzione viene richiesta.

La notificazione deve farsi nei modi previsti dall'art. 180 e può essere eseguita al domicilio eletto giusta l'art. 185.

Nella relazione, di cui all'art. 191, l'ufficiale giudiziario deve attestare che l'originale è munito della formula esecutiva.

Se la notificazione è stata fatta più che sei mesi prima del giorno, in cui si presenta la richiesta della esecuzione, la notificazione deve essere rinnovata.

Art. 474.

(Prestazione della cauzione).

Se la efficacia del titolo esecutivo è subordinata alla prestazione di una cauzione, l'ufficio non può procedere alla esecuzione fino a che la cauzione non sia stata prestata.

LIBRO SECONDO
Degli atti della esecuzione.

TITOLO PRIMO.
Degli atti esecutivi in generale.

Art. 475.
(Rinvio alla parte prima).

Si applicano agli atti esecutivi, in quanto non sia diversamente disposto in questa parte del codice, le disposizioni contenute nel titolo primo del libro secondo della prima parte.

CAPO I.
Del modo e del tempo in cui si compiono gli atti esecutivi.

Art. 476.
(Forma della richiesta delle parti).

Le richieste delle parti all'ufficio esecutivo, salvo che la legge disponga diversamente, possono essere fatte così a voce come per iscritto.

Art. 477.
(Forma dei provvedimenti dell'ufficio).

Tutti i provvedimenti dell'ufficio sono pronunciati in forma di ordinanza.

Contro di essi non è ammesso reclamo.

Art. 478.
(Intervento delle parti agli atti esecutivi).

Al compimento degli atti esecutivi può assistere il creditore o un suo rappresentante munito di procura.

Può assistervi pure il debitore o un suo rappresentante: anzi l'uffiziale precedente deve invitarlo ad assistervi; ove il debitore sia assente, deve, se è possibile, invitare ad assistervi qualche persona che sia con lui in relazione di famiglia o di affari.

Se nè il debitore, nè una delle persone menzionate nel comma precedente vi abbia assistito, l'uffiziale gli notifica un avviso dell'atto compiuto con avvertenza che può ispezionarne il processo verbale nella cancelleria dell'ufficio.

Art. 479.

(Ricerche nella casa e sulla persona del debitore).

L'uffiziale, che procede agli atti esecutivi, può, quando occorra, ricercare le cose, che deve prendere, nella casa del debitore o in altri luoghi; e perfino, usando alla persona il dovuto riguardo, nei vestiti indossati dal debitore.

Art. 480.

(Impiego della forza).

Quando occorra far aprire porte, ripostigli o recipienti oppure vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi oppure allontanare taluno, che disturba un atto esecutivo, l'uffiziale che vi procede può fare uso della forza.

Art. 481.

(Atti esecutivi concernenti un pubblico servizio).

Qualora il compimento di un atto esecutivo possa turbare l'andamento di pubblico servizio, l'ufficio deve darne avviso alla autorità amministrativa, che è preposta al servizio medesimo, ed agire nei modi, che questa ritenga necessari o convenienti per la tutela del pubblico interesse.

Art. 482.

(Documentazione degli atti esecutivi).

Dei singoli atti esecutivi si fa processo verbale dall'uffiziale che vi procede.

Art. 483.

(Fascicolo della esecuzione).

Tutti i documenti relativi a ciascuna esecuzione sono inseriti in un fascicolo custodito nella cancelleria dell'ufficio.

Dei singoli fascicoli si tiene nota in un apposito registro.

Del registro e del fascicolo è consentita la ispezione a chi ne dimostri all'ufficio un plausibile motivo.

Art. 484.

(Tempo degli atti esecutivi).

Non possono essere compiuti atti esecutivi in giorno di festa nè in tempo di notte salvo che ne sia data facoltà, per gravi motivi, dal capo dell'ufficio.

In tal caso l'uffiziale procedente deve, se richiesto, esibire il permesso scritto al debitore nel momento in cui l'atto è compiuto.

CAPO II.

Delle notificazioni e della pubblicità.

Art. 485.

(Notificazione verbale).

Quando la legge non disponga altrimenti, la notificazione di inviti o diffide per il compimento di atti esecutivi può essere fatta anche a voce, purchè l'uffiziale, che vi procede, parli direttamente con la persona, a cui l'invito o la diffida è rivolta.

Di ciò in ogni caso l'uffiziale deve dare atto nel processo verbale.

Art. 486.

(Notificazione al domicilio eletto).

Le notificazioni al creditore procedente e ai creditori intervenienti giusta l'art. 434 si fanno al domicilio, che risulta eletto nella relazione di notificazione del titolo esecutivo; ove da questa non risulti eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio, possono farsi presso la cancelleria del medesimo.

Le notificazioni ai creditori ipotecari possono farsi al domicilio che risulta eletto nella nota per la iscrizione della ipoteca.

Art. 487.

(Trascrizione sui libri fondiari).

Quando la legge dispone che un atto venga trascritto sui libri fondiari, la trascrizione si esegue presso l'ufficio delle ipoteche o presso l'ufficio tavolare giusta le norme vigenti nel luogo, in cui deve farsi.

Art. 488.

(Pubblicità degli avvisi).

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possano interessare il pubblico, viene inserito nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio esecutivo.

Se la importanza dell'atto lo richiede, il capo dell'ufficio dispone che inoltre l'avviso sia stampato una o più volte, su determinati giornali, anche stranieri, e sia affisso secondo le forme della pubblicità commerciale.

CAPO III.

Delle spese e delle cauzioni.

Art. 489.

(Determinazione delle spese da anticipare).

La determinazione delle somme da anticipare giusta l'art. 195 è fatta dal capo dell'ufficio esecutivo.

Art. 490.

(Determinazione del modo per la prestazione della cauzione).

Se il modo per la prestazione della cauzione non è altrimenti stabilito, viene determinato dal capo dell'ufficio esecutivo.

Art. 491.

(Liquidazione delle spese).

La liquidazione delle spese, che il debitore deve rimborsare al creditore, è fatta, a richiesta di quest'ultimo, dal capo dell'ufficio.

Ove ciò sia opportuno per semplificare il procedimento, possono essere comprese nella liquidazione, in via preventiva, le ultime spese ancora da fare.

CAPO IV.

Della custodia e del deposito di cose o di denaro.

Art. 492.

(Custodia di cose mobili).

Per la custodia di cose mobili, le quali abbiano valore o pregio notevole, l'ufficio può provvedere secondo i modi usati in commercio.

Art. 493.

(Deposito di somme di denaro).

Qualora siano consegnate all'ufficio somme di denaro, queste vengono depositate alla cassa di risparmio postale, salvo che le parti concordi richiedano un diverso collocamento.

TITOLO SECONDO.

Dagli atti preliminari alla esecuzione.

Art. 494.

(Richiesta della esecuzione).

Il creditore, che richiede la esecuzione, deve fornire all'ufficio tutte le indicazioni necessarie per identificare il debitore e i beni sui quali cade l'esecuzione.

Art. 495.

(Proposta del modo della esecuzione).

Se la legge consente più di un modo per la esecuzione, il creditore deve indicare all'ufficio il modo o i modi che preferisce.

Se, giusta le norme contenute nei titoli seguenti, il creditore ha diritto di chiedere la assegnazione dei beni da espropriare o di proporre il modo della vendita, tali richieste o proposte possono farsi nell'atto in cui si chiede la esecuzione.

Art. 496.

(Prove del diritto alla esecuzione).

Il creditore deve presentare all'ufficio il titolo esecutivo e le altre prove, da cui risulta il suo diritto alla esecuzione contro il debitore sui beni indicati.

Se il creditore chiede la espropriazione o l'usufrutto forzato di un bene immobile deve produrre altresì le prove, da cui risulta quali diritti a favore del debitore o dei terzi siano iscritti sull'immobile medesimo nei libri fondiari.

Ove sul bene mobile di cui il creditore chiede la espropriazione esistano diritti di pegno, il creditore deve pure indicarli.

Art. 497.

(Rifiuto della esecuzione).

Se mancano le indicazioni e le prove previste dagli articoli precedenti l'ufficio rifiuta di procedere alla esecuzione.

A richiesta del creditore l'ufficio deve chiarire quali indicazioni o prove egli debba presentare affinchè la esecuzione sia fatta e rilasciargli una dichiarazione scritta del rifiuto e dei suoi motivi.

Art. 498.

(Convocazione preliminare del debitore e del creditore).

Se l'ufficio riconosce il diritto del creditore alla esecuzione, entro cinque giorni da quello in cui è stata presentata la richiesta o sono state prodotte le prove a corredo di questa, convoca il creditore e il debitore avanti il capo dell'ufficio medesimo o a un ufficiale da lui delegato.

Questi chiede al debitore le ragioni del suo inadempimento; lo invita ad evitare la esecuzione adempiendo al suo obbligo; ne raccoglie le osservazioni intorno al modo della esecuzione proposto dal creditore e intorno alla quantità e alla qualità dei beni da espropriare.

Se il debitore contesta il suo obbligo o il diritto del creditore alla esecuzione, l'ufficiale procura di conciliarli; ove la conciliazione non riesca avverte il debitore che ha diritto di fare opposizione giusta le norme contenute nel titolo sesto.

Se il debitore chiede una dilazione, offre un modo di adem-

pimento diverso da quello dovuto, oppure propone di limitare la quantità o di sostituire la qualità dei beni da espropriare, l'ufficio procura di ottenere un accordo fra le parti secondo equità.

Art. 499.

(Convocazione dei creditori ipotecari o pignoratizi).

Quando il creditore chiede la espropriazione di un bene mobile o immobile sul quale esistono diritti di ipoteca o di pegno, l'ufficio convoca, insieme col richiedente e col debitore, anche i creditori ipotecari o pignoratizi, affinchè facciano le loro osservazioni e le loro proposte.

Art. 500.

(Termine e modo della citazione per la convocazione preliminare).

L'invito per la convocazione preliminare si notifica al debitore nel modo previsto dall'art. 180.

Al creditore richiedente e ai creditori ipotecari o pignoratizi può essere notificato giusta l'art. 486.

Tra il giorno della notificazione al debitore e quello della convocazione deve correre un termine minimo di cinque giorni.

Art. 501.

(Rinnovazione della citazione al debitore).

Se il debitore non intervenga alla convocazione e si verifichi una delle ipotesi previste nell'art. 303, si provvede giusta il primo comma dell'articolo medesimo.

Art. 502.

(Omissione o differimento della convocazione preliminare).

Quando vi sia urgenza o pericolo di insuccesso nella esecuzione, la convocazione preliminare può essere omessa o differita secondo il giudizio del capo dell'ufficio.

Nel caso previsto dall'art. 499 deve però farsi, in ogni caso, dopo il pignoramento.

Art. 503.

(Ordine di esecuzione).

Sulla richiesta del creditore e in seguito alla convocazione preliminare, se questa ha avuto luogo, il capo dell'ufficio ordina che si proceda alla esecuzione, indicandone il modo e determinando i beni, che vi debbono essere soggetti.

Se la esecuzione si fa per espropriazione o usufrutto forzato, può essere limitata la quantità o variata la qualità dei beni in confronto delle richieste del creditore ove questa risulti eccessiva o vessatoria.

Per tale determinazione si tien conto oltre che del credito capitale, anche degli interessi e del presumibile importo delle spese di esecuzione.

L'ordinanza, di cui al primo comma, deve essere esibita, a richiesta del debitore, dall'uffiziale che procede alla esecuzione.

TITOLO TERZO.

Della esecuzione di un obbligo di consegnare cose determinate o determinabili.

Art. 504.

(Avviso della esecuzione).

Se l'obbligo riguarda la consegna di cose determinate o determinabili, l'uffizio notifica al creditore, al debitore, e ove sia il caso, al terzo detentore, il giorno e l'ora in cui un ufficiale si recherà nel luogo, dove le cose dovute si trovano, per farne la consegna al creditore.

Art. 505.

(Consegna di cose mobili determinate).

Se è dovuta una cosa mobile determinata, l'uffiziale la prende e la consegna al creditore.

Art. 506.

(Consegna di cose mobili determinabili).

Se sono dovute cose mobili determinate per qualità e quantità, l'uffiziale procede alla pesatura, numerazione, misurazione; quindi la consegna al creditore o al suo rappresentante.

Se vi sono differenze di qualità e il creditore, ciò nondimeno, dichiara di voler ricevere la cosa, se ne fa menzione nel processo verbale.

Art. 507.

(Consegna di cose immobili).

Se è dovuta una cosa immobile, l'uffiziale immette il creditore nel possesso e gli consegna, se ci sono, i documenti e le chiavi; quindi ingiunge al debitore di non turbarlo e di non più ingerirsi nell'immobile così consegnato.

Se vi siano coloni, affittuari, inquilini o altri detentori, l'uffiziale deve far riconoscere anche da questi il creditore come proprietario o possessore.

Se nella cosa immobile da consegnare si trovino cose mobili del debitore, che non debbono essere consegnate, l'uffiziale giudiziario, ingiunge al debitore di asportarle immediatamente; se il debitore non sia presente o rifiuti, l'uffiziale giudiziario le fa trasportare nel luogo che creda più conveniente, nominando un custode, salvo che il creditore consenta di custodirle, a spese del debitore.

Art. 508.

(Consegna di cose possedute da un terzo).

Se la cosa dovuta è posseduta da un terzo, e questi si dichiara pronto a consegnarla, la esecuzione si compie giusta quanto è stabilito negli articoli precedenti.

Se il terzo rifiuta la consegna, si applicano le norme del capo quinto del titolo seguente.

Art. 509.

(Consegna di cose indivise).

Se le cose da consegnare debbono essere tolte da una massa comune al debitore e ad uno o più terzi, questi vengono invi-

tati ad assistere alla esecuzione affinchè si prestino a separare dalla propria la parte spettante al debitore.

Ove intorno a ciò sorga dissenso, la esecuzione è sospesa fino alla decisione della lite relativa. Se il dissenso riguarda solo una parte delle cose dovute, la esecuzione continua per la parte incontroverta.

Art. 510.

(Concorso di creditori).

Ove la quantità di cose generiche prese dall'ufficio non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori concorrenti, se ne fa tra di loro distribuzione proporzionale, se non vi sono cause legittime di prelazione.

TITOLO QUARTO.

Della esecuzione forzata di un obbligo di pagare una somma di denaro.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 511.

(Modi di esecuzione di un obbligo di pagare una somma di denaro).

La esecuzione di un obbligo di pagare una somma di denaro si fa, salve diverse disposizioni di legge:

a) o mediante la espropriazione di cose mobili del debitore;

b) o mediante la costituzione dell'usufrutto forzato su beni immobili o su aziende commerciali;

c) o mediante la espropriazione di beni immobili, di diritti immobiliari o di aziende commerciali;

d) o mediante la esazione o la espropriazione di crediti.

Art. 512.

(Cumulo di più modi di esecuzione).

La esecuzione può farsi così successivamente come contemporaneamente in più di uno tra i modi previsti dall'articolo

precedente, quando ciò occorra per la piena soddisfazione dei crediti per cui si procede.

Sezione 1^a. — Del pignoramento.

Art. 513.

(Nozione del pignoramento).

La esecuzione per espropriazione di cose mobili o immobili o per esazione o espropriazione di crediti si inizia col pignoramento.

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione, che l'ufficio fa al debitore di non godere e di non disporre della cosa o del diritto soggetto all'esecuzione, in modo che possa contrastare coi fini dell'esecuzione stessa.

Art. 514.

(Effetto del pignoramento).

Quando il pignoramento è seguito con le forme previste dai capi seguenti, vincola il bene pignorato col suoi frutti alla garanzia dei crediti esistenti nel momento in cui le dette formalità sono compiute per guisa che nessun atto del debitore è efficace a sottrarlo a tale garanzia.

È salva la applicazione dell'art. 707 del codice civile.

Art. 515.

(Cessazione del pignoramento).

Il pignoramento cessa anche senza ordine dell'ufficio quando siano stati intieramente pagati per capitale interessi e spese i crediti, per cui si procede.

Il pignoramento perde altresì ogni efficacia qualora nel termine di sei mesi dal suo compimento non sia stata fatta la assegnazione o la vendita dei beni mobili ovvero la assegnazione, l'ordine di esazione o la cessione di un credito oppure nel termine di un anno non sia avvenuta la assegnazione o la vendita di un immobile o di una azienda commerciale o la costituzione dell'usufrutto forzato su di esso.

Art. 516.

(Ispezione della cosa pignorata).

L'ufficio esecutivo, quando si presenti domanda di assegnazione o di acquisto della cosa pignorata e non abbia ragione di dubitare della sua serietà, fornisce al richiedente ogni chiarimento e rilascia un permesso di ispezione della cosa.

Il debitore, il terzo proprietario o il custode debbono consentire la ispezione a chi esibisce tale permesso.

Art. 517.

(Registro dei pignoramenti).

Di ciascun pignoramento l'ufficio tiene nota in apposito registro con indicazione del creditore, del debitore, dei beni pignorati, e della data dell'atto.

Questo registro può essere consultato da chiunque vi abbia interesse.

Sezione 2ª. — Della assegnazione dei beni al creditore.

Art. 518.

(Diritto alla assegnazione).

A ciascun creditore spetta il diritto di farsi assegnare i beni, sui quali si procede, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

Se la assegnazione è chiesta da più di un creditore, deve farsi a quello che attribuisce al bene assegnato maggior valore; a parità di stima a quello, a cui spetta un maggior riparto nella collocazione; a parità di somma nel riparto, al creditore di data più antica. Se nessuno di questi criteri può essere applicato, la assegnazione si fa a sorte.

La assegnazione può essere chiesta anche quando il valore del bene assegnato superi il credito dell'assegnatario; in tal caso l'assegnatario paga all'ufficio il prezzo che corrisponde alla differenza del valore. Se però il valore del bene da assegnare superi di più che il doppio il valore del credito, la assegnazione non può farsi senza il consenso del debitore e dei creditori concorrenti.

Art. 519.

(Forma della assegnazione).

La assegnazione si fa mediante ordinanza del capo dell'ufficio, con la quale si nomina il debitore, il creditore procedente, i creditori intervenienti e il titolare del diritto assegnato, se questi non è lo stesso debitore; si descrive il bene assegnato; se ne indica il prezzo: infine si dichiara che il bene o il diritto assegnato è trasferito all'assegnatario.

Art. 520.

(Efficacia della assegnazione).

La assegnazione ha gli effetti di una dazione in pagamento della cosa o del diritto assegnato liberamente consentita dal debitore o dal terzo.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 518, ha inoltre gli effetti previsti dall'art. 524.

Si applica anche alla assegnazione la disposizione dell'art. 525.

Sezione 3^a. — Della vendita forzata.

Art. 521.

(Modi della vendita forzata).

La vendita forzata può farsi a trattativa privata oppure all'incanto.

Art. 522.

(Scelta tra i modi della vendita forzata).

Se i creditori e il debitore sono d'accordo, la vendita si fa nel modo da essi voluto.

Se non sono d'accordo, si fa secondo le norme contenute nei capi seguenti.

Art. 523.

(Forma della vendita forzata).

Quando la vendita forzata riguarda cose mobili si fa verbalmente, salva la applicazione dell'art. 482; però il compratore può richiedere all'ufficio o al commissionario previsto dall'ar-

articolo 556 un certificato, nel quale l'ufficio dichiara che la proprietà della cosa è trasferita dal debitore o dal terzo al compratore e dà quietanza del pagamento del prezzo.

Quando la vendita forzata riguarda cose immobili o aziende commerciali si fa con ordinanza del capo dell'ufficio, nella quale si nominano il debitore o il terzo proprietario, il creditore precedente o i creditori intervenienti; si indica il modo della vendita, la cosa venduta, il prezzo e le condizioni; infine si dichiara che la proprietà ne è trasferita al compratore. Copia di tale ordinanza è rilasciata al compratore.

Art. 524.

(Effetti della vendita forzata).

La vendita forzata ha la stessa efficacia di una vendita liberamente conclusa tra il debitore o il terzo e il compratore.

La efficacia della vendita forzata non è pregiudicata, in confronto del compratore, dalle nullità degli atti esecutivi precedenti la vendita stessa.

È salva, in ogni caso, la applicazione degli art. 707 e 709 del c. c. Il terzo proprietario della cosa mobile venduta ha privilegio sul prezzo, dedotte le spese, finché non sia distribuito ai creditori.

Art. 525.

(Garanzia in caso di evizione).

In caso di evizione il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo verso il debitore e, nei limiti della parte del prezzo da ciascuno riscossa, verso i creditori, salvo, quando vi sia colpa, il risarcimento del danno.

Art. 526.

(Assunzione di debiti da parte del compratore).

Il compratore è esonerato dal pagamento di quella parte di prezzo, che corrisponde a un credito o parte di credito coperto dal prezzo della vendita, in quanto il creditore consenta alla assunzione dell'obbligo correlativo da parte di lui con liberazione del debitore.

Art. 527.

(Inadempimento del compratore).

Se il compratore non paga il prezzo o comunque non adempie ai suoi obblighi, l'ufficio esecutivo può dichiarare risolta la vendita oppure può ordinarne l'adempimento, salvo, in ogni caso, l'obbligo del compratore al risarcimento dei danni.

Se si debba dichiarare la risoluzione o agire per l'adempimento e per il risarcimento del danno, decide la maggioranza dei creditori computata secondo il valore dei crediti. Se non dichiara la risoluzione, l'ufficio ordina al compratore di adempiere con decreto, al quale si applica l'art. 310.

Se dichiara la risoluzione, la vendita è risolta di diritto giusta l'art. 1164 del c. c.

Se la maggioranza non approva la proposizione della domanda per il risarcimento del danno, questa può tuttavia essere proposta a suo esclusivo rischio e profitto da qualunque creditore.

Se dopo la risoluzione la cosa è nuovamente venduta o assegnata per un prezzo inferiore a quello della vendita risolta, il compratore inadempiente è in ogni caso responsabile della differenza, salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

La cauzione prestata dal compratore è in ogni caso perduta a titolo di multa e viene distribuita dall'ufficio giusta le norme della sezione seguente.

Art. 528.

(Cessazione della vendita forzata).

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti o partite, deve cessare quando il prezzo delle vendite già concluse raggiunga un importo tale da coprire quanto è dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenienti per capitale, interessi e spese.

In tal caso cessano gli effetti del pignoramento sulle cose non vendute.

Art. 529.

(Riunione di più esecuzioni per la vendita).

Qualora più di un bene del debitore sia pignorato a richiesta di creditori diversi presso lo stesso ufficio, il capo dell'ufficio

può ove sia opportuno, riunire, anche senza istanza di parte, le varie procedure per la vendita, salva, ove i singoli creditori non facciano la istanza prevista nell'articolo 540, la distribuzione separata del ricavo.

Sezione 4^a. — Della destinazione del ricavo.

Art. 530.

(Formazione del ricavo).

Il ricavo è formato da tutto quanto perviene all'ufficio a titolo di prezzo delle cose vendute, di conguaglio sulle cose assegnate, di rendite o proventi delle cose costituite in usufrutto forzato, come a titolo di multa o di risarcimento di danno da parte dei compratori o degli offerenti, come a titolo di interesse o di frutto sulle cose o sulle somme medesime.

Art. 531.

(Pagamento al creditore procedente).

Se non vi è intervento di altri creditori, col ricavo l'ufficio provvede a pagare al creditore procedente quanto gli è dovuto per capitale, interessi e spese.

Art. 532.

(Distribuzione del ricavo tra i creditori concorrenti).

Se vi è intervento di altri creditori, il ricavo viene distribuito in proporzione dei rispettivi crediti, quando non vi sieno cause legittime di prelazione.

A tal fine, ove alcuno dei creditori concorrenti non abbia già presentato la sua domanda con tutti gli elementi relativi, l'ufficio lo invita a produrla.

Art. 533.

(Termine per la formazione del progetto di riparto).

Entro cinque giorni dal deposito del prezzo della vendita l'ufficio forma il progetto di distribuzione del ricavo tra i creditori concorrenti.

Qualora la vendita si compia in più volte ovvero in più partite o lotti, il termine decorre dal deposito del prezzo dell'ultima vendita, salvo che la maggioranza dei creditori chieda che il riparto sia fatto anche prima; in tal caso l'ufficio provvede a riparti successivi, man mano che la formazione del ricavo lo permetta e secondo le convenienze.

Nello stesso modo si procede per il riparto del ricavo dell'usufrutto forzato.

Art. 534.

(Deposito e ispezione del progetto di riparto).

Il progetto di riparto si deposita nella cancelleria dello ufficio e può essere consultato da ciascuno dei creditori o da persona da essi delegata, anche con procura in calce allo invito di cui l'articolo seguente.

Art. 535.

(Citazione dei creditori per la discussione del progetto di riparto)

Nel termine previsto dall'art. 533 l'ufficio convoca i creditori concorrenti davanti al suo capo o al suo funzionario da lui delegato per discutere e per approvare il progetto di riparto.

L'invito è notificato per cura dell'ufficio giusta l'articolo 180 e contiene menzione del deposito nella cancelleria dell'ufficio del progetto di reparto e della facoltà che ha ciascun creditore, di prenderne visione.

Art. 536.

(Mancata comparizione di un creditore).

Se nel giorno fissato per la convocazione alcuno dei creditori non comparisca e si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 303, si procede secondo le prescrizioni dell'articolo medesimo.

Ove non si verifichi uno di tali casi ovvero il creditore non intervenga neanche alla nuova convocazione, si intende che egli approvi il progetto.

Art. 537.

(Approvazione del progetto).

Se il progetto di riparto viene approvato da tutti i creditori concorrenti, se ne dà atto in processo verbale e l'ufficio distribuisce il ricavo secondo le sue risultanze.

Art. 538.

(Non approvazione del progetto).

Se tra i creditori concorrenti sorge controversia intorno al riparto, si procede per la sua decisione a norma del titolo sotto di questo libro, e fino a che non sia pronunciata intorno ad esso una decisione esecutiva ovvero la controversia non sia altrimenti composta, la distribuzione del ricavo rimane sospesa, salvo che per la parte del progetto, la quale possa ritenersi approvata.

Art. 539.

(Restituzione del residuo al debitore).

Se il ricavo non viene tutto impiegato nel pagamento dei creditori, il residuo viene restituito al debitore.

Art. 540.

(Riunione di più esecuzioni per il riparto del ricavo).

Qualora diversi beni dello stesso debitore sieno soggetti ad esecuzione a richiesta degli stessi creditori presso diversi uffici, ciascun creditore può chiedere che la distribuzione del prezzo ricavato da tutte le vendite sia fatta presso uno solo degli uffici precedenti; ove la maggioranza dei creditori non sia d'accordo per la designazione, è preferito l'ufficio che ha iniziato per primo l'esecuzione.

CAPO II.

Della espropriazione di beni mobili.

Sezione 1^a. — Del pignoramento.

Art. 541.

(Modo del pignoramento).

Se è ordinata la esecuzione per espropriazione di beni mobili, l'ufficio procede al pignoramento di tante cose mobili ap-

partenenti al debitore, il cui valore copra approssimativamente il credito, per il quale si procede, più le spese della esecuzione.

Per eseguire il pignoramento un ufficiale fa un elenco delle cose mobili sopradette e, ove siano di piccolo volume, le prende e le deposita presso l'ufficio oppure le consegna a un custode; oppure le rinchiude in luogo adatto della casa del debitore e vi appone i sigilli; oppure ingiunge al debitore di non asportarle nè disporne in alcun modo senza ordine dell'ufficio.

Il pignoramento mediante sola ingiunzione al debitore può farsi soltanto quando la sua posizione sociale e la sua condotta diano sufficiente garanzia di obbedienza all'ordine ricevuto.

Art. 542.

(Scelta delle cose da pignorare da parte del debitore).

Tra varie cose mobili, l'ufficiale giudiziario deve pignorare quelle che gli sieno indicate dal debitore, salvo il caso in cui la indicazione apparisca fatta con lo scopo di rendere più difficile la liquidazione.

Art. 543.

(Stima delle cose da pignorare).

Al fine di determinare il valore delle cose da pignorare giusta il primo comma dell'art. 541 l'ufficiale giudiziario può farsi assistere da uno stimatore, scelto giusta le norme dell'art. 456.

Ove il creditore e il debitore sieno d'accordo possono sostituire allo stimatore, di cui al comma precedente, altra persona da loro designato.

Art. 544.

(Nomina e surroga del custode).

Non può essere nominato custode il creditore, il suo coniuge, un suo parente o affine fino al quarto grado o una persona addetta al suo servizio senza il consenso del debitore; nè il coniuge del debitore, un suo parente o affine fino al quarto grado o una persona addetta al suo servizio senza il consenso del creditore.

Quando occorra la surrogazione del custode, l'ufficiale provvede, sentiti il debitore, il creditore e lo stesso custode.

Il custode sottoscrive il processo verbale, in cui si dà atto della sua nomina.

Art. 545.

(Obblighi e diritti del custode).

Il custode ha l'obbligo di vigilare affinchè le cose pignorate non siano asportate dal luogo dove si trovano e vengano opportunamente conservate. A tal fine egli può lasciare le cose pignorate nella casa del debitore o trasportarle in altro luogo.

Egli deve usare per la conservazione delle cose pignorate la cura di un diligente padre di famiglia e rendere conto dei loro proventi.

Non può usarle, affittarle od imprestarle, sotto pena della perdita del salario e del risarcimento dei danni.

Ha diritto al salario che sia stato concordato col debitore e col creditore o, in difetto di questo accordo, che sia liquidato dall'ufficio.

Non può chiedere di essere esonerato senza giusti motivi.

Art. 546.

(Pignoramento di cose in possesso di terzi).

Se le cose da pignorare sono in possesso di terzi, si procede giusta l'art. 541.

In tal caso la ingiunzione di cui l'ultima parte del secondo comma dell'articolo predetto è fatta al terzo.

Art. 547.

(Cose che non possono essere pignorate).

Non possono essere pignorate :

1°) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto divino e le reliquie, eccettuata però la loro legatura o il recipiente che le contiene ;

2°) i vestiti, i letti, la biancheria, gli utensili di casa e di cucina, in quanto siano indispensabili al debitore, ai membri della sua famiglia e alle persone di servizio che convivono con lui ;

3°) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel comma precedente ;

4°) una vacca da latte oppure, a scelta del debitore, due capre o tre pecore e le provvigioni di foraggio e di stame necessario fino al prossimo raccolto, in quanto questi animali siano indispensabili alla alimentazione del debitore e delle persone indicate nel secondo comma;

5°) i sussidi in natura, concessi al debitore in occasione di pubbliche calamità;

6°) il denaro, che proviene manifestamente da sussidi o anticipazioni concesse al debitore in occasione di pubbliche calamità;

7°) i libri da chiesa o da scuola destinati all'uso del debitore e delle persone indicate nel comma secondo;

8°) l'anello nuziale del debitore e i ritratti del coniuge dei suoi genitore, figli o fratelli defunti, eccettuate le cornici dei quadri e i piedistalli delle sculture;

9°) le lettere, i registri e i manoscritti, salvo che questi ultimi formino parte di una collezione;

10°) gli strumenti e gli oggetti necessari per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

11°) le armi e gli altri oggetti occorrenti per l'adempimento del servizio militare;

12°) gli utensili, i vasi e le provvigioni necessarie per l'esercizio di una famiglia;

13°) il denaro, che corrisponde al provento degli assegni previsti dall'art. 640, per il tempo che corre dal giorno del pignoramento alla prossima scadenza dell'assegno;

14°) i bachi da seta, se non quando la maggior parte sia sui rami per formare il bozzolo;

15°) i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, se non nella sei ultime settimane che precedono il tempo ordinario della loro maturità, salvo che il creditore istante voglia sopportare in proprio le maggiori spese di custodia.

Sezione 2ª — Della assegnazione delle cose pignorate.

Art. 548.

(Assegnazione del denaro).

Se l'uffiziale, che procede al pignoramento, trova del denaro, lo prende e lo consegna al creditore fino a copertura del

suo credito e delle spese di esecuzione, salvo, se ci sono, il riparto tra i creditori concorrenti.

Ove il creditore non assista alla esecuzione, oppure quando non sia ancora trascorso il termine assegnato al debitore per la opposizione, l'ufficiale deposita il denaro presso l'ufficio. Così fa anche per l'importo relativo alle spese non ancora liquidate.

Art. 549.

(Assegnazione di cose mobili diverse dal denaro).

Se il creditore richiede la assegnazione delle cose mobili pignorate, queste gli vengono consegnate in pagamento del suo credito giusta il valore risultante dalla stima.

Qualora vi sia possibilità di errore rilevante nella valutazione, l'ufficio deve, a richiesta del debitore, procedere, prima di fare la assegnazione, a nuova stima.

Se il valore di stima di una cosa pignorata ecceda ciò che deve essere pagato al creditore per capitale, interessi e spese, si applica l'art. 518 ultimo comma.

Ove si tratti di più cose formanti collezione o comunque tali che ne sia conveniente la vendita in complesso, non può farsene assegnazione separata.

Sezione 3ª. — Della vendita delle cose pignorate.

Art. 550.

(Domanda per la vendita).

Se il creditore non preferisce farsi assegnare in pagamento le cose pignorate, deve chiederne la vendita.

Art. 551.

(Tempo della vendita)

La vendita delle cose pignorate deve essere fatta senza ritardo.

L'ufficio può differire la vendita soltanto quando il differimento possa giovare al miglior risultato della vendita, come, per esempio, quando si tratti di attendere la maturazione o la stagionatura di frutti o merci oppure la ricorrenza di una fiera o di un mercato.

In ogni caso, però, ove la vendita non sia avvenuta entro due mesi dalla domanda, il creditore può richiederne l'esecuzione immediata.

Art. 552.

(Pubblicità della vendita).

Quando il valore delle cose pignorate non sia così esiguo da non reggere la spesa della pubblicità, deve essere dato pubblico avviso della vendita, così se questa segue a trattative private come se si faccia all'incanto.

Se la vendita segue all'incanto, l'avviso deve essere dato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Art. 553.

(Dissigillamento e trasporto delle cose pignorate).

Quando le cose pignorate sieno state poste sotto sigillo, prima della vendita i sigilli vengono tolti, previa ricognizione della integrità degli stessi. Se è opportuno, durante le interruzioni dell'incanto, i sigilli vengono riapposti.

Se occorre, le cose stesse o una parte di esse vengono trasportate dove sia necessario per la miglior riuscita della vendita. In tal caso, se vi è un custode, l'ufficio le prende in consegna dallo stesso e le consegna a chi si incarica del trasporto.

Art. 554.

(Scelta del modo della vendita).

Se il creditore e il debitore non consentano nella scelta del modo della vendita, questa si fa nel modo determinato dall'ufficio, il quale sceglie, avuto riguardo a ogni circostanza, quel modo che può dare il maggior rendimento col minor costo.

Art. 555.

(Mutamento nel modo della vendita).

Quando le circostanze lo consiglino, la scelta del modo della vendita può essere mutata per accordo delle parti o per determinazione dell'ufficio.

Qualora la vendita a trattativa privata non avvenga nel ter-

mine di un mese dal giorno in cui fu dato l'incarico della vendita, deve procedersi all'incanto, salvo che il termine sia prorogato per domanda concorde delle parti.

Art. 556.

(Vendita a trattativa privata)

La vendita a trattativa privata si fa per mezzo di un commissionario, scelto d'accordo fra le parti o altrimenti nominato dall'ufficio.

Ove esistano apposite case commissionarie, la scelta dell'ufficio, salvo diverso accordo delle parti, deve cadere su una di queste.

Al commissionario l'ufficio dà incarico di vendere le cose pignorate a prezzo non inferiore alla stima e fino a copertura dell'importo del credito, per cui si procede, compresi gli interessi e le spese dell'esecuzione.

La vendita a trattativa privata non può essere fatta a un prezzo inferiore al valore di stima, di cui all'art. 543. Si applica anche in questo caso il secondo comma dell'art. 549. Se le cose da vendere hanno un prezzo di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzi inferiori al minimo segnato dal listino.

Ove sia opportuno, per agevolare la vendita le cose pignorate possono venire affidate al commissionario.

Gli obblighi e i diritti del commissionario sono regolati dalla legge comune.

Art. 557.

(Vendita all'incanto).

La vendita all'incanto si fa nel giorno e nel luogo annunziato al pubblico. Se non vi sono ragioni di convenienza in contrario, il luogo è quello, in cui si trovano le cose pignorate.

Se nel comune in cui si trovano le cose pignorate, esistono stabilimenti per le vendite all'incanto, la esecuzione della vendita deve essere affidata a uno di questi. Se tali stabilimenti esistono fuori dal comune, la esecuzione può essere a loro affidata, quando il trasporto delle cose pignorate non sia troppo costoso.

In ogni caso l'incanto è presieduto da un ufficiale di ese-

cuzione. Se non ricorre l'ipotesi, di cui all'articolo precedente e in quanto occorra, l'uffiziale si fa assistere da persone esperte.

Le cose da vendere si offrono una per una oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo di stima di cui l'articolo 543.

La delibera al maggior offerente segue quando ad onta di una diffida diretta per due volte agli oblatori non viene fatta una maggiore offerta.

Art. 558.

(Nuovo incanto).

Quando una cosa posta all'incanto resti invenduta, l'ufficio nè dà avviso al creditore. Se questi non richiede la assegnazione o la vendita a trattativa privata, si fa un nuovo incanto, nel quale viene ammessa qualunque offerta.

Art. 559.

(Pagamento del prezzo).

Tanto la vendita a trattativa privata quanto la vendita all'incanto si fanno per contanti.

Tuttavia la vendita a trattativa privata può essere fatta a termine quando ciò risponda agli usi del commercio.

Art. 560.

(Atti necessari per la efficacia della vendita di fronte ai terzi).

In quanto, per il trasferimento del diritto al compratore occorran determinati atti da parte del venditore (come, ad esempio, per il trapasso dei titoli nominativi o dei titoli all'ordine), questi sono compiuti dall'ufficio esecutivo.

Sezione 4ª. — **Della destinazione del prezzo delle vendite.**

Art. 561.

(Assegnazione del credito del prezzo).

Nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 559, se il creditore lo richiede, l'ufficio può assegnargli il credito verso il compratore medesimo fino a copertura di quanto gli è dovuto per capitale, interessi e spese.

Art. 562.

(Forma ed effetti della assegnazione del credito del prezzo).

La assegnazione prevista dall'articolo precedente si fa mediante ordine, che il capo dell'ufficio dà al compratore di pagare il prezzo al creditore.

Tale assegnazione ha la efficacia prevista dall'art. 520.

CAPO III.

**Dell'usufrutto forzato
di beni immobili o di una azienda commerciale.**

Art. 563.

(Nozione dell'usufrutto forzato).

Per virtù dell'usufrutto forzato viene tolto al debitore il godimento di una cosa immobile o di una azienda commerciale fino a che coi proventi di questo sia pagato ciò che è dovuto al creditore per capitale, interessi e spese.

Art. 564.

(Costituzione dell'usufrutto forzato).

L'usufrutto forzato si costituisce mediante un ordine dell'ufficio esecutivo, che ingiunge al debitore di astenersi dall'usare e dal godere della cosa, che ne è colpita e nomina il curatore giusta l'art. 567.

Questo ordine viene trascritto, a istanza del creditore, sui libri fondiari, se si tratta di un immobile, e sul registro di commercio, se si tratta di una azienda commerciale. Inoltre l'ufficio può disporre che ne venga dato pubblico avviso.

Art. 565.

(Efficacia dell'usufrutto forzato).

Dal giorno in cui è eseguita la trascrizione dell'ordine previsto dall'articolo precedente a quello in cui viene trascritto l'ordine di cessazione dell'usufrutto forzato giusta l'art. 570, il curatore è investito di fronte al debitore e ai terzi di tutti i poteri, che spettano all'usufruttuario.

Art. 566.

(Limitazioni dell'usufrutto forzato).

Qualora il debitore abbia la sua abitazione nell'immobile soggetto all'usufrutto forzato, può chiedere all'ufficio esecutivo che gli sieno lasciati in godimento i locali strettamente necessari per abitarvi con la sua famiglia.

Ove il debitore dimostri di non avere altri mezzi di sostentamento, può essergli concesso sulle rendite un assegno alimentare, nei limiti dello stretto necessario, per un termine massimo di tre mesi.

Art. 567.

(Nomina, revoca e surroga del curatore).

La nomina, la revoca e la surroga del curatore si fanno secondo le regole degli art. 716 e 720 del codice di commercio.

Art. 568.

(Diritti, obblighi e responsabilità del curatore).

Il curatore ha l'obbligo di rendere il conto trimestrale della gestione dell'immobile o della azienda se diverse norme non gli siano fissate dall'ufficio esecutivo, ed in ogni caso alla fine dell'usufrutto, e di versare all'ufficio le rendite nette da lui riscosse.

Per la cauzione e per la retribuzione si applicano gli articoli 721 e 722 del codice di commercio.

Il curatore è responsabile verso l'ufficio della gestione giusta le regole del mandato.

Art. 569.

(Ricavo dell'usufrutto).

Col denaro, che viene depositato giusta l'articolo precedente, l'ufficio provvede anzitutto alla retribuzione del curatore; il residuo costituisce il ricavo della esecuzione.

Art. 570.

(Cessazione dell'usufrutto forzato).

Quando i creditori hanno riscosso quanto è loro dovuto, l'ufficio ordina la cessazione dell'usufrutto.

In ogni caso la cessazione dell'usufrutto è ordinata, a istanza del debitore, dopo che siano trascorsi tre anni dalla sua costituzione, salvo il diritto dei creditori di procedere all'esecuzione negli altri modi consentiti dalla legge per quanto sia ancora dovuto.

L'ordine viene trascritto e pubblicato giusta il secondo comma dell'art. 564.

Qualora sull'immobile soggetto all'usufrutto forzato sia ordinata la esecuzione giusta il capo seguente, l'usufrutto dura fino al momento della assegnazione o della vendita.

CAPO IV.

Della espropriazione di beni immobili diritti immobiliari o di aziende commerciali.

Sezione 1^a. — Del pignoramento.

Art. 571.

(Forma del pignoramento).

La ingiunzione prevista dall'art. 513 contiene una esatta descrizione del bene immobile o della azienda, che si vuol pignorare, con tutti gli elementi atti a identificare l'uno o l'altro.

La ingiunzione stessa è trascritta, a istanza del creditore, sui libri fondiari, se colpisce un immobile, e sul registro di commercio, se riguarda una azienda commerciale.

L'ufficio può prescrivere altresì che ne sia dato pubblico avviso.

Art. 572.

(Nomina di un curatore).

Quando sia opportuno, l'ufficio può nominare un curatore per la gestione dell'immobile o della azienda pignorata.

Alla nomina e alla surroga del curatore si applicano le disposizioni dell'art. 567.

I poteri del curatore sono determinati dall'ufficio col provvedimento che lo nomina o con altro successivo.

Art. 573.

(Stima del bene pignorato).

Fatto il pignoramento, l'ufficio ordina, a istanza del creditore, la stima del bene pignorato, nomina il perito estimatore e prescrive il termine, entro il quale la perizia di stima deve essergli presentata.

Se la importanza del bene pignorato lo consiglia, possono essere nominati tre periti anzichè uno solo.

Si prescinde dalla stima quando il creditore abbia chiesto la assegnazione del bene per un prezzo, che il debitore e i creditori concorrenti, se ve ne sono, dichiarino di accettare.

Si prescinde altresì dalla stima quando esista altra stima recente, fatta in occasione di un processo esecutivo o per incarico di un ente pubblico e il debitore e i creditori ne riconoscano d'accordo la attendibilità.

Sezione 2^a. — Della assegnazione.

Art. 574.

(Richiesta di assegnazione del bene pignorato da parte del creditore).

Se il creditore richiede la assegnazione dell'immobile o della azienda pignorata, deve indicare il valore, che vi attribuisce. La richiesta non è valida se venga fatta per un prezzo inferiore al valore di stima e inoltre se non contenga offerta di pagamento di una somma corrispondente all'importo dei crediti, che dovrebbero trovare sul prezzo collocazione di grado anteriore o pari al credito del richiedente.

Tale richiesta ha la efficacia di una offerta di acquisto con rinuncia al diritto di revoca per il termine indicato nella richiesta. Se il termine non è indicato o se sia indicato un termine inferiore, la offerta è efficace per il termine di trenta giorni da quello della ultima notificazione prevista dall'articolo seguente.

Art. 575.

(Cauzione per la richiesta di assegnazione).

Il creditore, che richiede la assegnazione, deve prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del valore indicato nella richiesta.

Sono esonerati da tale obbligo i creditori ipotecari o pignorati se l'importo del loro credito raggiunga il limite previsto nel comma precedente; ove non lo raggiunga, la cauzione deve essere da loro prestata nella misura della differenza.

Art. 576.

(Notificazione e pubblicazione della richiesta di assegnazione).

La richiesta di cui all'articolo precedente viene fatta all'ufficio e notificata per cura del richiedente giusta le regole dell'art. 180 al debitore e ai creditori intervenienti. Inoltre ne viene dato pubblico avviso.

Art. 577.

(Offerte di acquisto a maggiore prezzo).

Entro il termine stabilito dall'art. 574 ciascuno dei creditori intervenienti può proporre all'ufficio richiesta di assegnazione del bene pignorato a un prezzo superiore a quello della prima richiesta, osservato l'art. 575.

Inoltre qualunque terzo può chiedere di acquistare il bene pignorato per un prezzo superiore a quello della prima richiesta, giusta le norme dell'art. 582.

Art. 578.

(Assegnazione del bene pignorato).

Se nel termine indicato dall'art. 574, nessun'altra richiesta di assegnazione o di acquisto a un prezzo superiore alla prima viene fatta all'ufficio, l'immobile o la azienda pignorata viene assegnata al creditore richiedente.

Se nel termine medesimo pervengono all'ufficio richieste di assegnazione da parte di altri creditori a un prezzo superiore, l'ufficio convoca, insieme col debitore, i creditori offerenti e li invita ad una gara sulla offerta più alta. Se i creditori aderiscono, la assegnazione spetta a quello che ha fatto una offerta, la quale, ad onta di una diffida diretta per due volte agli altri, non sia stata superata. Se non aderiscono, la assegnazione spetta al creditore, che l'ha richiesta per un prezzo maggiore; o, a parità di prezzo, al creditore di maggior somma.

Se, nel termine indicato dall'art. 564, pervengono all'ufficio

da parte di terzi richieste di acquisto a un prezzo superiore a quello indicato nelle richieste di assegnazione, si procede giusta l'art. 582 e segg.

Art. 579.

(Efficacia della assegnazione),

Per virtù della assegnazione l'immobile o la azienda si trasferisce all'assegnatario con tutti i pesi e gli oneri, ai quali era soggetto prima della assegnazione medesima.

Sezione 3^a. — Della vendita.

Art. 580.

(Richiesta di vendita).

Se il creditore non preferisce farsi assegnare in pagamento l'immobile o l'azienda pignorata deve chiederne la vendita.

Art. 581.

(Avviso della vendita).

Della richiesta di vendita si dà pubblico avviso, in cui si contiene la sommaria descrizione dell'immobile o della azienda pignorata, la indicazione del prezzo di stima e l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere date dall'ufficio esecutivo.

Art. 582.

(Offerte d'acquisto a trattative private).

Chiunque voglia acquistare a trattativa privata la cosa pignorata deve fare all'ufficio esecutivo la offerta, nella quale indica il prezzo, il tempo e il modo del suo pagamento e ogni altro elemento, che possa essere utile alla valutazione della offerta; indica inoltre il termine, non minore di quindici giorni, durante il quale la offerta rimane impegnativa.

La offerta non è efficace se l'offerente non presti cauzione nella misura indicata dall'art. 575.

Art. 583.

(Convocazione dei creditori e del debitore).

In tempo utile l'ufficio convoca il creditore procedente, i creditori intervenienti e il debitore per deliberare sulle offerte pervenutegli a norma dell'articolo precedente.

Se la offerta non supera di almeno un quarto il prezzo di stima è sufficiente il dissenso di uno tra i creditori o del debitore affinchè sia respinta.

Se supera questo limite l'ufficio può far luogo alla vendita purchè sia accettata dalla maggioranza dei creditori, calcolata in ragione di somma, e purchè si convinca (sentito, ove occorra, il parere di un esperto) che non vi sia seria probabilità di miglior vendita all'incanto.

Se vi sono più offerte si procede giusta il terzo comma dell'art. 578. Se gli offerenti non aderiscono alla gara, tra le offerte già fatte l'ufficio sceglie secondo il criterio combinato della misura del prezzo e della sicurezza del pagamento.

Art. 584.

(Vendita a trattativa privata).

Se la offerta fatta a norma dell'art. 582 viene accettata, l'ufficio provvede con ordinanza giusta l'art. 523.

Art. 585.

(Termine per procedere all'incanto).

Ove nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita nessuna offerta di acquisto a trattativa privata sia stata fatta ovvero le offerte fatte non sieno state accettate, l'ufficio stabilisce il giorno per l'incanto.

Se vi è istanza del creditore procedente, o, in caso di concorso, della maggioranza dei creditori intervenienti non iscritti, il termine predetto può venire prorogato fino a un anno.

Una offerta giusta l'art. 582 può essere fatta e accettata anche dopo che sia stabilito il giorno per l'incanto e fino a tre giorni prima di questo.

Art. 586.

(Determinazione delle condizioni dell'incanto).

L'ufficio sentito il debitore, i creditori concorrenti e, ove occorra, un esperto, determina :

1°) se l'immobile debba essere offerto all'incanto in uno solo o in più lotti;

2°) quale debba essere la misura dell'aumento nelle offerte ;

3°) quale cauzione debba essere prestata dagli offerenti ;

4°) il modo e il tempo della consegna dell'immobile al deliberatario ;

5°) il modo e il tempo del pagamento del prezzo.

Art. 587.

(Avviso dell'incanto).

Dell'incanto si dà pubblico avviso, nel quale si contiene :

1°) la indicazione del debitore e del creditore procedente ;

2°) una sommaria descrizione dell'immobile o dell'azienda da vendere con determinazione dei relativi oneri ;

3°) la indicazione del prezzo di stima ;

4°) la indicazione delle condizioni dell'incanto ;

5°) la indicazione del tempo e del luogo dell'incanto ;

6°) la indicazione dell'ufficio che procede all'esecuzione.

Art. 588.

(Notificazione dell'avviso di incanto).

L'avviso di incanto si notifica giusta le prescrizioni dell'art. 180 :

a) al debitore ;

b) al creditore procedente e ai creditori intervenienti ;

c) all'ufficio fondiario o, se si tratta di azienda commerciale, alla camera di commercio.

La notificazione ai creditori ipotecari si fa al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni ; se elezione non vi sia, presso l'ufficio delle ipoteche o presso l'ufficio tavolare.

Art. 589.

(Trascrizione dell'avviso di incanto).

Dell'avviso di incanto l'ufficio delle ipoteche, l'ufficio tavolare e la camera di commercio fanno annotazione nei rispettivi registri.

Art. 590.

(Termine per l'incanto).

L'incanto deve seguire non prima di quindici giorni e non più tardi di un mese dall'ultima pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo precedente.

Art. 591.

(Cauzione per l'incanto).

Non può offrire all'incanto chi non abbia prestato la cauzione giusta le condizioni dell'incanto.

Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione, i creditori ipotecari e pignoratizi giusta il secondo comma dell'art. 575.

Se l'offerente non sia rimasto deliberatario, la cauzione gli viene restituita dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 592.

(Luogo dell'incanto).

L'incanto si fa presso l'ufficio di esecuzione, se non è disposto diversamente dal capo dell'ufficio stesso per assicurarne la miglior riuscita.

Art. 593.

(Partecipazione all'incanto).

Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ognuno, eccetto che il debitore, può offrire all'incanto, purchè non sia giuridicamente incapace. Se l'ufficio esecutivo ha dubbi intorno alla capacità dell'offerente, questi deve darne la prova.

La offerta può essere fatta anche in nome altrui, ma in tal caso deve essere presentata all'ufficio la procura o il documento, dal quale risulta la rappresentanza.

Solo i procuratori legali possono fare offerta per persona da dichiarare.

Art. 594.

(Efficacia della offerta).

Ciascuna offerta vincola chi la ha fatta fino a che non sia superata da una posteriore offerta efficace.

In ogni caso una offerta, quando non sia stata seguita dalla delibera, non ha efficacia dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 595.

(Modo dell'incanto).

L'incanto è presieduto dal capo dell'ufficio esecutivo, e diviene preceduto dalla lettura dell'avviso di cui all'art. 587.

Le offerte non sono efficaci se non superano il valore di stima o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni dell'incanto.

Subito dopo ciascuna offerta efficace vengono accese fino a tre candelette. Quando le tre candelette si spengono successivamente, prima che sia fatta alcuna offerta efficace, l'incanto è terminato.

Art. 596.

(Dichiarazione del compratore).

Se l'ultima offerta sia stata fatta per persona da dichiarare, il procuratore che la ha fatta deve, entro tre giorni da quello dell'incanto, nominare l'offerente; in difetto di che la offerta diviene inefficace e la cauzione è perduta per l'offerente.

Art. 597.

(Vendita in seguito all'incanto).

Chiuso l'incanto e nominata ove occorra, la persona del deliberatario, l'ufficio provvede con ordinanza, giusta l'art. 523, a dichiarare che la proprietà dell'immobile o della azienda è trasferita a chi ha fatto l'ultima offerta.

Art. 598.

(Insuccesso dell'incanto).

Ove l'incanto non si sia chiuso con la vendita, l'ufficio ne avvisa immediatamente il debitore, il creditore precedente e i creditori intervenienti.

Nel termine di otto giorni dall'avviso ciascuno dei creditori può fare richiesta di assegnazione; tale richiesta è valida purchè superi i due terzi del prezzo di stima.

Se la assegnazione viene richiesta, si procede secondo le disposizioni contenute nella seconda sezione di questo capo.

Se non viene fatta assegnazione, l'ufficio convoca il debitore e il creditore per sentirne il parere intorno alle condizioni e al tempo del nuovo incanto e ad ogni altra misura per agevolarne il successo.

Art. 599.

(Nuovo incanto).

Per il nuovo incanto si procede giusta gli art. 586 e segg. in quanto sieno applicabili.

Art. 600.

(Adempimento della vendita).

Il bene venduto deve essere consegnato al compratore e il prezzo deve essere pagato all'ufficio secondo le condizioni della vendita quali risultano dalla ordinanza prevista dall'art. 523.

Se particolari condizioni non sono stabilite, un terzo del prezzo deve essere pagato entro quindici giorni dall'incanto; un terzo entro trenta; un terzo entro quarantacinque.

Sulla parte di prezzo, che non sia pagata entro quindici giorni dall'incanto, sono dovuti gli interessi secondo il tasso ufficiale della Banca d'Italia, ove le condizioni dell'incanto non dispongano diversamente.

Senza il consenso di tutti i creditori l'ufficio non può concedere al compratore maggiori dilazioni.

La somma depositata come cauzione può essere imputata all'ultima rata del prezzo, se il compratore ha adempiuto a tutti i suoi obblighi.

Se particolari condizioni non sono stabilite, la consegna dell'immobile o della azienda si fa dopo che sia compiuto il pagamento del prezzo.

Per la consegna si procede giusta l'art. 507.

Art. 601.

(Cancellazione delle iscrizioni).

Quando sia avvenuto il pagamento del prezzo l'ufficio ordina all'ufficio delle ipoteche o all'ufficio tavolare la cancellazione.

della annotazione del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie, in quanto queste ultime non si riferiscano a obbligazioni assunte dal compratore.

Art. 602.

(Rivendita forzata).

In caso di risoluzione della vendita, se questa sia stata fatta a trattativa privata, si procede giusta gli art. 582 e seguenti; se sia stata fatta all'incanto, l'incanto si rinnova alle medesime condizioni osservato il disposto degli art. 587 e seguenti.

**Sezione 4^a. — Della espropriazione di diritti reali
sulla cosa immobile o sulla azienda altrui.**

Art. 603.

(Rinvio).

Qualora si tratti della espropriazione del diritto di usufrutto su un bene immobile o su una azienda commerciale si procede giusta le norme delle sezioni precedenti di questo capo.

**Sezione 5^a. — Della espropriazione di beni immobili
o di aziende commerciali contro il terzo proprietario.**

Art. 604.

(Rinvio).

Quando l'immobile o la azienda da espropriare non sia in proprietà del debitore, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni precedenti in quanto non sieno modificate dagli articoli che seguono.

Art. 605.

(Convocazione preliminare).

Alla convocazione preliminare stabilita dall'art. 498 è chiamato ad assistere anche il terzo proprietario dell'immobile o della azienda da espropriare. Questi può fare le sue osservazioni e proposte intorno al modo della esecuzione richiesto dal creditore e alla qualità e quantità dei beni da espropriare.

Art. 606.

(Forma e notificazione del pignoramento).

La ingiunzione prevista dall'art. 513 si fa al terzo proprietario e gli viene notificata giusta l'art. 180.

Art. 607.

(Opposizione alla assegnazione).

La richiesta di assegnazione fatta da un creditore è notificata per cura del richiedente, giusta l'art. 180, anche al terzo proprietario a pena di nullità.

Questi, entro il termine stabilito dall'art. 574, può opporsi alla assegnazione e chiedere che sia fatta la vendita all'incanto.

Art. 608.

(Opposizione alla vendita a trattative private).

Alla convocazione prevista dall'art. 583 deve essere invitato anche il terzo proprietario, a pena di nullità.

Questi, entro il termine previsto dall'art. 582, può opporsi alla vendita a trattative private e chiedere che sia fatta la vendita all'incanto.

Art. 609.

(Diritto di prelazione).

Ove sia stata fatta richiesta di assegnazione o offerta di acquisto a trattativa privata, il terzo può impedire la assegnazione o la vendita del bene pignorato offrendo di pagare una somma pari a quella indicata nella offerta più alta.

Art. 610.

(Partecipazione all'incanto).

Il terzo proprietario può offrire all'incanto. La offerta del terzo è preferita alla offerta precedente anche se non la superi, purchè non sia inferiore a questa.

Art. 611.

(Insuccesso dell'incanto).

L'avviso previsto dall'art. 598 deve essere dato anche al terzo proprietario e questi deve essere invitato alla convocazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Sezione 6^a. — Della purgazione degli immobili dalle ipoteche.

Art. 612.

(Diritto di liberare gli immobili dalle ipoteche).

Ogni acquirente di un immobile, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberarlo dalle ipoteche iscritte anteriormente al suo titolo di acquisto, nei modi previsti dagli articoli che seguono.

Questa facoltà gli spetta anche dopo che sia stato fatto il pignoramento, purchè nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo, ove non sia stato trascritto prima, e entro un mese dal pignoramento faccia notificare l'avviso di cui all'articolo 614.

Art. 613.

(Inscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori).

L'acquirente non può valersi della facoltà prevista dall'articolo precedente se prima non ha fatto inscrivere in favore della massa dei creditori del venditore la ipoteca legale per garanzia del pagamento del prezzo della vendita o del valore dichiarato giusta la lettera a) dell'articolo seguente.

Art. 614.

(Avviso della purgazione).

Quando l'acquirente intenda valersi della facoltà prevista dall'art. 612, ne dà avviso al precedente proprietario e ai creditori iscritti mediante un atto nel quale si contiene:

- a) la indicazione del suo titolo di acquisto;
- b) la descrizione del bene acquistato con ogni elemento atto a identificarlo;
- c) il prezzo da lui stipulato o il valore da lui attribuito all'immobile se si tratta di acquisto a titolo gratuito o il cui prezzo non sia stato determinato;
- d) la indicazione della iscrizione menzionata nell'articolo precedente;
- e) uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni prese anteriormente alla trascrizione contro i prece-

denti proprietari; nella prima colonna viene indicata la data delle iscrizioni; nella seconda il nome dei creditori; nella terza la somma del credito;

f) la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio esecutivo competente per la espropriazione dell'immobile.

Qualora il titolo del nuovo proprietario comprenda mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi o non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari iscrizioni deve essere indicato con ragguaglio al prezzo totale espresso nel titolo.

La notificazione dell'atto previsto da questo articolo si fa giusta l'art. 180.

Art. 615.

(Richiesta della espropriazione).

Nel termine di quaranta giorni dalla notificazione di cui all'articolo precedente, ciascun creditore può chiedere la espropriazione dell'immobile purchè offra per la assegnazione di questo o faccia offrire da un terzo per l'acquisto un prezzo superiore almeno del decimo al prezzo indicato giusta l'articolo precedente.

Nessun creditore è tenuto a estendere la sua offerta a beni mobili o a beni immobili diversi da quelli assoggettati a ipoteca in suo favore, salvo, nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo precedente, il diritto del nuovo proprietario contro il suo autore per il risarcimento del danno, che abbia a soffrire per la separazione delle cose comprese nell'acquisto.

Quando la offerta non risulti da atto autentico allegato alla richiesta di espropriazione, si fa verbalmente all'ufficio esecutivo, che ne prende atto col processo verbale.

La offerta non è valida se non sia accompagnata dalla prestazione di una cauzione non inferiore al quinto del prezzo offerto. Il modo della cauzione è determinato dall'ufficio esecutivo.

La richiesta di cui al primo comma deve essere notificata a pena di nullità, nel termine ivi previsto, al proprietario nel domicilio eletto giusta la lettera f) dell'art. 614.

Art. 616.

(Mancaza o nullità della richiesta di espropriazione).

Se, nel termine previsto dall'articolo precedente, nessuna richiesta di espropriazione venga fatta oppure se la richiesta non venga fatta coi modi ivi disposti, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo indicato giusta la lettera c) dell'art. 614 e l'immobile viene liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venire soddisfatti col detto prezzo.

Art. 617.

(Deposito e distribuzione del prezzo definitivamente stabilito).

Nel caso previsto dall'articolo precedente il proprietario ha facoltà di depositare il prezzo presso l'ufficio esecutivo affinché ne faccia la distribuzione giusta le norme della sezione quarta del capo primo di questo titolo.

Il deposito deve essere accompagnato dalla produzione del titolo di acquisto col certificato della sua trascrizione, dall'originale dell'atto previsto dall'art. 614 e da un estratto autentico dello stato ipotecario.

Quando abbia verificato l'adempimento delle condizioni previste dagli articoli precedenti e abbia ricevuto il deposito del prezzo, l'ufficio esecutivo convoca i creditori per la distribuzione del prezzo giusta le norme della sezione quarta del capo primo di questo titolo.

Art. 618.

(Cancellazione delle iscrizioni).

Nella ipotesi prevista dall'articolo precedente l'ufficio ordina che tutte le iscrizioni anteriori alla trascrizione del titolo di acquisto vengano cancellate.

Se il proprietario non si è valso della facoltà di fare il deposito del prezzo giusta l'articolo precedente, può tuttavia richiedere che l'ufficio ordini la cancellazione delle iscrizioni relative ai crediti, che non possono nemmeno in parte essere soddisfatti col prezzo stabilito, e la riduzione delle iscrizioni relative ai crediti, che possono essere soddisfatti soltanto in parte col prezzo medesimo.

Art. 619.

(Ordine di espropriazione).

Se la richiesta di espropriazione è stata fatta nel termine previsto dall'art. 615, l'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni ivi stabilite, ordina che sia iniziata la esecuzione o che questa sia proseguita, nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 612.

Art. 620.

(Modo della espropriazione).

La espropriazione si fa giusta le regole contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle regole disposte negli articoli che seguono.

Art. 621.

(Richiesta di assegnazione del creditore offerente).

Se il creditore richiedente ha domandato la assegnazione dell'immobile giusta l'art. 615, tale richiesta ha la efficacia prevista dall'art. 574 e si procede giusta gli articoli contenuti nella sezione seconda del capo quarto di questo titolo.

Art. 622.

(Offerta di acquisto da parte di un terzo).

Se è fatta stata offerta di acquisto da parte di un terzo, si procede giusta gli art. 582 e seguenti.

Art. 623.

(Vendita all'incanto).

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore o dal terzo giusta l'art. 615.

Se non vi sono maggiori offerte, l'immobile è venduto a chi ha fatto tale offerta.

Art. 624.

(Obbligo di rimborso delle spese all'acquirente).

L'assegnatario o il compratore dell'immobile deve rimborsare all'antecedente acquirente le spese del suo contratto, della

trascrizione della iscrizione della ipoteca legale ed ogni altra relativa alla procedura di purgazione.

Ove non vi sia accordo in contrario con l'antecedente acquirente, tali spese sono considerate come una parte del prezzo dovuto dall'assegnatario o dal compratore e vengono poi dall'ufficio rifuse all'antecedente acquirente.

Art. 625.

(Regresso dell'acquirente contro il venditore).

Qualora lo stesso acquirente, che ha richiesto la purgazione, abbia comprato l'immobile in seguito all'espropriazione, egli ha regresso contro il venditore per quanto eccede il prezzo stipulato nel suo contratto e per gli interessi di tale eccedenza dal giorno in cui l'ha pagata.

Art. 626.

(Rinunzia del creditore richiedente).

La rinunzia del creditore, che ha richiesto la esecuzione, non fa cessare la espropriazione, neanche se egli paga l'offerta aumento, salvo diverso accordo di tutti i creditori iscritti.

Art. 627.

(Opposizione del proprietario alla espropriazione).

Se il proprietario contesta il diritto del terzo di procedere alla espropriazione, deve proporre la domanda nei modi stabiliti dal titolo sesto di questo libro, entro dieci giorni dalla notificazione di cui all'art. 615 ultimo comma.

In tal caso si applica l'art. 682 primo comma.

CAPO V.

Della esazione e della espropriazione dei crediti.

Sezione 1^a. — Del pignoramento.

Art. 628.

(Forma ed efficacia del pignoramento).

Quando l'ufficio ordina la esecuzione per esazione o per espropriazione di un credito, oltre quanto è previsto dall'art. 513,

ingiunge al terzo di non adempiere al suo obbligo verso il debitore e fissa il giorno della dichiarazione stabilita dall'art. 634.

Nel provvedimento deve essere indicato con esattezza il terzo debitore del debitore, l'oggetto, il titolo e la scadenza della sua obbligazione.

Se il terzo contravviene alla ingiunzione, il pagamento da lui eseguito al debitore è inefficace.

Art. 629.

(Notificazione e pubblicazione del pignoramento).

Il pignoramento si notifica, a richiesta del creditore, al debitore e al terzo nelle forme previste dall'art. 180, con citazione dell'uno e dell'altro a comparire avanti l'ufficio rispettivamente per fare e per udire la dichiarazione prevista dall'art. 634.

La citazione al terzo viene fatta con espressa menzione che egli è tenuto, sotto pena dei danni giusta l'art. 637, a dichiarare se, in qual modo e misura e con quali garanzie esista il credito pignorato; se e quali atti giudiziali siano stati compiuti per la sua esazione; se e quali atti di pignoramento o sequestro siano stati fatti a istanza di altri creditori sul credito medesimo.

Ove, per la entità del credito pignorato o per altri motivi lo ritenga opportuno, l'ufficio dispone che del provvedimento stesso sia dato pubblico avviso.

Art. 630.

(Pignoramento del documento del credito).

Se il credito da pignorare è rappresentato da una cambiale o da altro titolo, il cui possesso sia necessario per la sua esazione, un ufficiale si reca a prendere il documento e lo deposita presso l'ufficio.

Altrettanto si fa per i documenti, dai quali risulti l'esistenza del credito, in quanto sia necessario.

Ove occorra che, dopo il pignoramento, sia compiuto alcun atto per la conservazione della efficacia del titolo di credito vi provvede l'ufficio di esecuzione.

Art. 631.

(Pignoramento di crediti garantiti da pegno).

Se il credito pignorato è garantito da un pegno si procede per la apprensione della cosa data in pegno giusta l'art. 541.

Art. 632.

(Pignoramento di crediti garantiti da ipoteca).

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, il provvedimento, di cui all'art. 628 si trascrive nei libri fondiari.

Art. 633.

(Dichiarazione del terzo all'ufficiale giudiziario).

Il terzo può fare, in tutto o in parte, le dichiarazioni che gli sono richieste all'ufficiale giudiziario quando procede alla notificazione prevista dall'art. 629.

L'ufficiale ne dà atto nella sua relazione.

Art. 634.

(Dichiarazione del terzo).

Se nel giorno fissato giusta l'art. 628 il terzo non compare si applica l'art. 303.

Se non si verifica alcuno dei casi previsti dall'art. 303 o se il terzo non compare la seconda volta, si reputa che egli riconosca la sua obbligazione come è indicata nel provvedimento notificatogli.

Se il terzo compare e non contesta la sua obbligazione questa si ha per riconosciuta.

Se il terzo la contesta e il creditore non rinuncia alla esecuzione, l'ufficio procura di conciliare le parti; ove la conciliazione riesca, se ne dà atto nel processo verbale.

Ove la conciliazione non riesca, l'ufficio dà atto delle dichiarazioni delle parti.

Art. 635.

(Controprestazione dovuta dal debitore al terzo).

Se il terzo afferma che il suo obbligo non deve essere soddisfatto se non in quanto gli sia fornita una controprestazione

da parte del debitore e questi non lo contesta, il capo dell'ufficio gli ordina di eseguirla.

Questa ordinanza ha valore di titolo esecutivo. Ove il debitore non adempia, e ove non preferisca adempiere il creditore stesso, questi o il curatore o il terzo procede contro di lui alla esecuzione per ottenere la controprestazione dovuta, giusta le norme contenute in questo libro.

Se la controprestazione sia stata adempiuta dal creditore, questi ha diritto di regresso contro il debitore; a tal fine può presentare al capo dell'ufficio il conto della spesa occorsa con ogni documento che la giustifica. Il capo dell'ufficio, verificato il conto, ne ordina al debitore il pagamento con decreto, al quale si applica l'art. 312.

Se il debitore contesta la pretesa del terzo, si procede giusta l'art. 639.

Art. 636.

(Casi in cui si prescinde dalla dichiarazione del terzo).

Non vi è bisogno della dichiarazione del terzo quando la esistenza e la scadenza della obbligazione risultino da sentenza non soggetta a reclamo ovvero da riconoscimento fatto dal terzo per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e il creditore dichiara di assumere la esazione a suo rischio e pericolo.

Art. 637.

(Responsabilità del terzo per omessa o inesatta dichiarazione).

Il terzo è responsabile verso il creditore procedente e verso i creditori concorrenti del danno cagionato dalla consapevole inesattezza della sua dichiarazione.

Art. 638.

(Diritto del terzo per la prestata dichiarazione).

Il terzo ha diritto alla rifusione delle spese incontrate per fare la dichiarazione.

Art. 639.

(Sospensione dell'esecuzione in caso di contestazione del terzo).

Se il terzo contesta la sua obbligazione e il creditore non rinuncia alla esecuzione, questa è sospesa fino a che la esisten-

za della obbligazione stessa non sia accertata con sentenza non soggetta a reclamo, salvo diverso accordo del creditore e del debitore.

Se la obbligazione viene contestata soltanto in parte, la esecuzione continua per la parte incontestata.

Art. 640.

(Crediti che non possono venire pignorati).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto :

1°) sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ;

2°) sussidi per malattie, per maternità o per funerali corrisposti da casse di assicurazione o di mutuo soccorso ;

3°) indennità di assicurazione quando debbano essere impiegate, secondo la legge o il contratto, alla ricostruzione o al restauro o alla dotazione di un edificio o di un fondo.

Art. 641.

(Crediti che possono essere pignorati solo parzialmente).

Possono essere pignorati solo per la parte, che viene determinata dal capo dell'ufficio di esecuzione, i crediti aventi per oggetto :

a) il salario e la pensione degli operai e degli impiegati ;

b) le indennità dovute agli operai colpiti da infortunio professionale ;

c) assegni a titolo di alimenti dovuti secondo la legge.

La determinazione della parte sottratta al pignoramento deve essere fatta con riguardo alle strette necessità del mantenimento del debitore e delle persone che vivono a suo carico.

Sono salve le altre disposizioni speciali della legge.

La richiesta per la limitazione del pignoramento si fa dal debitore nella convocazione preliminare.

Sezione 2^a. — Della esazione del credito.

Art. 642.

(Modi della esazione del credito).

La esazione del credito pignorato può essere fatta così per mezzo del creditore come per mezzo di un curatore.

Anche se non vi è domanda del creditore, l'ufficio può affidarne a questo la esazione quando per l'esiguo importo del credito o per altre ragioni non sia conveniente la nomina di un curatore.

Art. 643.

(Esazione per mezzo del curatore).

Per quanto riguarda la nomina, i diritti e gli obblighi del curatore si applicano gli articoli 544 e 545.

Art. 644.

(Esazione per mezzo del creditore).

Il creditore incaricato della esazione ha l'obbligo di curarla con la diligenza del buon padre di famiglia e di dar conto delle somme riscosse all'ufficio di esecuzione.

Per l'adempimento di questi obblighi può essergli richiesta una cauzione.

Se vi sono più creditori, la esazione è affidata al creditore che ha la richiesta; se più creditori la hanno richiesta, al creditore che è pronto a dare cauzione; se più creditori sono pronti a dare cauzione, al creditore che è disposto a offrire la cauzione più sicura o, a parità di cauzione, al creditore di maggior somma.

Art. 645.

(Ordine di esazione).

Se il creditore richiede la esazione del credito pignorato, dichiarato dal terzo o accertato nei modi previsti dall'art. 636, l'ufficio dà al creditore o al curatore facoltà di riscuotere dal terzo ciò che questi deve al debitore.

Se il credito è rappresentato da un titolo l'ufficio lo consegna al creditore o al curatore, munito delle dichiarazioni necessarie per la esazione.

Art. 646.

(Efficacia dell'ordine di esazione).

L'ordine di esazione ha di fronte al terzo la stessa efficacia che avrebbe una procura ad esigere liberamente conferita al curatore o al creditore del debitore.

Art. 647.

(Esazione parziale).

La esazione può essere ordinata per una parte soltanto del credito quando questo sia divisibile.

Art. 648.

(Spese della esazione).

Le spese della esazione, in quanto non sieno rifuse dal terzo, sono trattate come le altre spese di esecuzione.

Art. 649.

(Cessazione della esazione).

La esazione cessa tosto che il creditore o il curatore abbiano riscosso un importo sufficiente a coprire l'importo del credito, per cui si procede, degli interessi e delle spese di esecuzione.

Sezione 3ª. — Della assegnazione.

Art. 650.

(Stima del credito pignorato).

Se il creditore chiede la assegnazione del credito pignorato, si procede alla stima del suo valore attuale, sentito, occorrendo, il parere di un esperto. Si tien conto nella stima di ogni elemento che possa influire sul valore del credito e in particolare della scadenza, della misura degli interessi, delle garanzie, della solvibilità del debitore.

Se, dopo la stima, il creditore rinunzia alla domanda di assegnazione, le spese della stima sono a suo carico.

Art. 651.

(Convocazione del debitore e dei creditori).

Fatta la stima, l'ufficio convoca il debitore, il creditore procedente e i creditori intervenienti e comunica la richiesta di assegnazione e i risultati della stima.

Ciascun creditore può chiedere la assegnazione offrendo un

prezzo superiore e a tal fine può domandare il rinvio della convocazione entro tre giorni. Tra più richieste è preferita quella che offre maggior prezzo.

Se l'ufficio ritiene più conveniente, tenuto giusto conto degli interessi delle parti, che si proceda alla esazione, provvede giusta la sezione precedente.

Sezione 4^a. — Della vendita forzata.

Art. 652.

(Richiesta di vendita del credito).

Quando vi sieno particolari ragioni di convenienza, il creditore può chiedere, anzichè la esazione o la assegnazione, la vendita forzata del credito pignorato.

La vendita si fa secondo le norme contenute nella sezione terza del capo secondo di questo titolo.

CAPO VI.

Della espropriazione dei beni indivisi.

Art. 653.

(Pignoramento della quota).

Quando l'ufficio ordina la esecuzione su beni, che spettano al debitore in comunione con uno o più terzi, il pignoramento si notifica, giusta l'art. 180, anche a questi ultimi, a pena di nullità.

Art. 654.

(Convocazione del debitore e dei condomini).

Il creditore può chiedere che i terzi indicati nell'articolo precedente siano convocati avanti l'ufficio, insieme col debitore, affinchè facciano le loro osservazioni e le loro proposte intorno alla espropriazione della quota e concordino, ove occorra, la divisione.

Ove sia possibile, l'invito si fa per la convocazione preliminare stabilita dall'art. 498.

L'invito è notificato giusta l'art. 180.

I terzi sono obbligati a risarcire il danno cagionato al cre-

ditore con la mancata comparizione ovvero col rifiuto di fornire le notizie richieste o con la consapevole inesattezza di queste.

Art. 655.

(Assegnazione o vendita della quota).

Il creditore non può chiedere la assegnazione o la vendita del diritto di quota spettante al debitore, se di questa sia vietata o limitata la cessione.

La assegnazione o la vendita del diritto di quota si fa, secondo la natura dei beni che ne formano oggetto, giusta le norme stabilite nei capi precedenti.

Art. 656.

(Espropriazione della parte).

Quando non sia consentita o non sia richiesta la assegnazione o la vendita del diritto di quota pignorato, il creditore deve promuoverne la divisione dalla massa comune.

Ottenuta la divisione, la assegnazione o la vendita dei beni toccati al debitore si fa giusta le norme contenute nei capi precedenti di questo titolo.

TITOLO QUINTO.

Della esecuzione di un obbligo di fare o di non fare.

CAPO I.

Degli obblighi di fare.

Art. 657.

(Provvedimenti per la esecuzione dell'obbligo di fare).

Se l'obbligo ha per oggetto un fatto del debitore o di un terzo, l'ufficio esecutivo dà, a richiesta del creditore, ogni disposizione opportuna affinchè l'opera si compia a malgrado dell'inadempimento.

Se l'opera deve compiersi su una cosa immobile, che sia in proprietà o in possesso del debitore, si procede giusta le disposizioni contenute nel titolo terzo.

Art. 658.

(Autorizzazione del creditore a compiere l'opera).

Il creditore può chiedere all'ufficio esecutivo di essere autorizzato a compiere da sè l'opera dovuta.

L'autorizzazione è data dal capo dell'ufficio dopo la convocazione preliminare di cui all'art. 498.

L'autorizzazione non può essere data quando si verifichi il caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, salvo che vi sia il consenso del debitore.

Art. 659.

(Ordine di pagamento della spesa anticipata dal creditore).

Se il creditore è disposto ad anticipare le somme necessarie, presenta all'ufficio esecutivo il conto della spesa occorsa, con ogni documento che la giustifica.

Il capo dell'ufficio, verificato il conto, ne ordina al debitore il pagamento con decreto, al quale si applica l'art. 310.

Art. 660.

(Opposizione del debitore).

Se il debitore intende fare opposizione, cita il creditore avanti al capo dell'ufficio esecutivo.

Se la opposizione riguarda soltanto la verità o la misura della spesa, il capo dell'ufficio la determina con ordinanza facendosi assistere, ove occorra, da un consulente.

Contro tale ordinanza non è ammesso alcun reclamo.

Se la opposizione riguarda questioni diverse, il giudice rimette le parti avanti l'ufficio competente per la decisione della lite.

Art. 661.

(Determinazione preventiva della spesa non anticipata dal creditore).

Qualora il creditore non sia disposto ad anticipare la spesa, il capo dell'ufficio ordina che il creditore e il debitore compariscano avanti a lui per determinare quale somma sia presumibilmente necessaria affinché il creditore si procuri altrimenti ciò che gli è dovuto.

Se le parti si accordano intorno alla determinazione della somma, si dà atto del loro accordo. Se non si accordano, il capo dell'ufficio determina la somma dovuta, facendosi assistere, ove occorra, da un consulente.

In ogni caso il capo dell'ufficio ingiunge al debitore di pagare, entro cinque giorni, al creditore la somma così determinata. Questa ordinanza ha valore di titolo esecutivo.

Art. 662.

(Determinazione della spesa a stralcio).

Qualora il creditore dichiara di accettare la somma a stralcio e il debitore vi aderisca, nè l'uno nè l'altro hanno più nulla da pretendere in dipendenza dall'adempimento dell'obbligo di cui si tratta.

Art. 663.

(Liquidazione della spesa dopo l'esecuzione).

Qualora non si verifichi il caso previsto dall'articolo precedente, il capo dell'ufficio fissa il termine entro il quale il creditore dovrà presentare il conto della spesa. Questo termine può essere prorogato per giusti motivi.

Per la determinazione definitiva della somma dovuta si procede giusta i precedenti articoli.

L'ordinanza relativa ha efficacia di titolo esecutivo per il pagamento della differenza a credito dell'una o dell'altra parte.

CAPO II.

Degli obblighi di non fare.

Art. 664.

(Distruzione delle opere fatte in contravvenzione dell'obbligo di non fare).

Se l'obbligo consiste nel non fare e il creditore domanda che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all'obbligo stesso, l'ufficio esecutivo provvede alla distruzione.

A tal fine il capo dell'ufficio prende ogni disposizione opportuna e si serve delle persone la cui opera è necessaria per la distruzione.

Se ciò che si deve distruggere si trova su una cosa immobile in proprietà o in possesso dell'obbligato, si procede giusta le disposizioni contenute nel titolo terzo.

Art. 665.

(Liquidazione delle spese occorse per la distruzione).

Le spese occorse per la distruzione sono liquidate dal capo dell'ufficio con ordinanza, la quale ha effetto di titolo esecutivo a favore del creditore, che le ha anticipate.

Art. 666.

(Autorizzazione del creditore alla distruzione).

Il creditore può chiedere all'ufficio di essere autorizzato a procedere da sè alla distruzione.

La autorizzazione è data dal capo dell'ufficio dopo la convocazione preliminare di cui all'art. 498.

La autorizzazione non può essere data quando si verifichi il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 657, salvo che vi sia il consenso del debitore.

Per quanto concerne le spese occorrenti alla distruzione si procede giusta il capo precedente.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 667.

(Della pena pecuniaria per l'inadempimento di un obbligo di fare o di non fare).

Se l'obbligo consiste nel fare o nel non fare, il creditore può chiedere che il debitore sia condannato a pagargli una pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dal giorno stabilito dal giudice.

Tale condanna può essere pronunciata con la sentenza, che accerta l'obbligo, o con altra successiva.

Art. 668.

(Liquidazione della pena pecuniaria).

Il creditore, che ha ottenuto la condanna prevista dall'articolo precedente, può chiedere che l'ufficio esecutivo liquidi la pena pecuniaria per il ritardo già verificatosi, salvo il suo diritto per il ritardo ulteriore.

Ove gli sia proposta tale domanda, l'ufficio convoca il creditore e il debitore giusta l'art. 498.

Se il debitore non comparisce o, comparendo, ammette il ritardo, il capo dell'ufficio esecutivo gli ordina di pagare la somma dovuta per il ritardo già verificatosi. L'ordinanza ha valore di titolo esecutivo e non è soggetta a reclamo.

Se il debitore contesta il suo obbligo, il capo dell'ufficio esecutivo rimette le parti avanti al giudice competente per la decisione della lite.

TITOLO SESTO.

Delle liti relative alla esecuzione.

Art. 669.

(Rinvio alla parte prima).

Qualora tra il debitore e un creditore ovvero tra due creditori ovvero tra un creditore e un terzo sorga lite intorno alla esistenza o alla misura dell'obbligo per cui si procede, oppure intorno alla esistenza o alla efficacia del titolo esecutivo, oppure intorno alla esistenza o al grado di un privilegio, oppure intorno alla esistenza o alla misura del diritto del debitore sui beni soggetti alla esecuzione, oppure comunque intorno alla efficacia degli atti esecutivi, per la sua decisione si applicano le norme contenute nella prima parte di questo codice, in quanto non sieno modificate dagli articoli seguenti.

CAPO I.

Della competenza.

Art. 670.

(Determinazione della competenza).

Le liti relative alla esistenza o alla misura dell'obbligo per cui si procede, alla esistenza o alla efficacia del titolo esecutivo,

alla esistenza o al grado di un privilegio, alla esistenza o alla misura del diritto del debitore sui beni soggetti all'esecuzione, sono decise dal giudice, che dirige l'ufficio esecutivo se il loro valore non superi diecimila lire; in caso diverso dal tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio procedente.

Tutte le altre liti sono decise dal giudice che dirige l'ufficio senza limite di valore.

Art. 671.

(Modificazione della competenza).

Alle liti previste in questo titolo non si applicano le norme contenute negli articoli 64, 65, 66, 67, 68.

Tuttavia, se le parti sono d'accordo, il giudice che dirige l'ufficio esecutivo può decidere le liti previste nel primo comma dell'articolo precedente anche se abbiano un valore superiore alle lire diecimila.

CAPO II.

Della domanda e della istruzione.

Art. 672.

(Presentazione della domanda).

Il ricorso contenente la domanda si presenta, giusta le norme dell'art. 202, alla cancelleria dell'ufficio esecutivo, ove la lite rientri nella competenza del giudice che lo dirige; in caso diverso alla cancelleria del tribunale competente.

Art. 673.

(Istruzione).

La istruzione delle liti, che sono comprese nella competenza del tribunale, si fa giusta le norme stabilite per la istruzione avanti ai tribunali e alle corti di appello.

La istruzione delle liti, che sono comprese nella competenza del capo dell'ufficio esecutivo, si fa giusta le norme stabilite per la istruzione avanti ai conciliatori e ai pretori.

Sezione 1^a. — Della opposizione del debitore.

Art. 674.

(Termine per la opposizione del debitore).

Se il debitore impugna la esistenza o la misura del suo obbligo oppure la esistenza o la efficacia del titolo esecutivo o della sua notificazione, la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre giorni da quello fissato per la convocazione preliminare.

Nel caso previsto dall'art. 501 il termine decorre dal nuovo giorno fissato per la convocazione e nel caso previsto dall'articolo 502 decorre dal primo atto esecutivo.

Se il debitore impugna la validità di un atto di esecuzione, la domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre giorni dal compimento dell'atto impugnato.

Sezione 2^a. — Della opposizione dei creditori.

Art. 675.

(Riunione delle opposizioni).

Tutte le liti relative al riparto del ricavo tra i creditori sono riunite in un solo processo.

Ove tra queste alcuna ecceda la competenza del giudice, che dirige l'ufficio, il processo si fa davanti il tribunale.

Art. 676.

(Proposizione delle domande).

Nel caso previsto dall'art. 538 il capo dell'ufficio invita le parti a formulare le rispettive domande delle quali si prende atto a processo verbale.

Se la lite deve essere decisa dal giudice che dirige l'ufficio, si provvede giusta l'art. 205 comma terzo. In tal caso, ove la domanda sia diretta contro un creditore non presente, il giudice provvede con ordinanza scritta di seguito al verbale secondo quanto è disposto dall'art. 203.

Se la lite deve essere decisa dal tribunale, la domanda avanti di questo si propone dalla parte che vi ha interesse presentando

al cancelliere la copia autentica del processo verbale e si procede giusta gli articoli 202 e seguenti. Ai convenuti, che dal processo verbale risultano presenti, può essere notificata la sola ordinanza.

Art. 677.

(Istruzione abbreviata).

Ove tutte le parti sieno presenti, nè vi sia bisogno di ispezione o di assunzione di prove giusta l'art. 227, il giudice può ordinare, anche di ufficio, che procedano immediatamente alla discussione, salvo il caso in cui per alcuna delle parti sia impossibile produrre subito le prove.

Sezione 3^a. — **Della opposizione dei terzi.**

Art. 678.

(Limitazione della prova testimoniale).

Non è ammessa la prova per testimoni allo scopo di dimostrare che le cose mobili pignorate negli edifici o nei luoghi, ove il debitore ha la sua casa o la sua azienda, non gli appartengano salvo che per la professione o per il commercio da lui esercitato appaia verosimile che egli non ne abbia la proprietà.

Art. 679.

(Presunzione di frode).

Si presumono in frode dei creditori tutti gli atti, così a titolo gratuito come a titolo oneroso, mediante i quali il debitore abbia trasferito la proprietà di cose mobili a parenti o affini fino al quarto grado oppure a suoi collaboratori o dipendenti quando non abbiano data certa anteriore di dieci anni alla notificazione del titolo esecutivo.

La data non può essere mai provata per testimoni.

CAPO III.

Delle impugnazioni.

Art. 680.

(Limitazione delle impugnazioni).

Contro le sentenze, che decidono le liti previste dal secondo comma dell'art. 670, non è ammessa alcuna impugnazione salva la opposizione delle parti nei casi previsti dall'art. 389.

TITOLO SETTIMO.

**Della sospensione, della interruzione, della cessazione
del processo esecutivo.**

CAPO I.

Della sospensione.

Art. 681.

(Sospensione necessaria).

Quando nel termine previsto dall'art. 674 il debitore abbia proposto domanda, con la quale contesti la esistenza o la misura dell'obbligo accertato in uno dei titoli esecutivi previsti dall'art. 468 lettera *b*), o la efficacia del titolo medesimo, la esecuzione è sospesa di diritto.

Art. 682.

(Sospensione facoltativa).

Quando nel termine previsto dall'art. 674 il debitore abbia proposto domanda, con la quale contesti la esistenza o la misura dell'obbligo accertato in un titolo stragiudiziale diverso da quello di cui l'articolo precedente, o la efficacia esecutiva del titolo medesimo oppure quando un terzo abbia proposto opposizione diretta a contestare la esistenza o la misura del diritto del debitore sui beni colpiti dalla esecuzione, questa può essere sospesa purchè la cognizione sommaria dei motivi della opposizione convinca il giudice che questa ha un serio fondamento.

Quando nel termine previsto dall'art. 674 il debitore abbia proposto domanda, con la quale contesti la efficacia esecutiva di uno dei titoli previsti dall'art. 466 ovvero abbia proposto, nei termini e nelle forme previste dalla prima parte di questo codice, opposizione o reclamo contro la sentenza, la ordinanza o il decreto, che costituisce il titolo esecutivo, la esecuzione può essere sospesa purchè, oltre la condizione prevista dal comma precedente, vi sia serio pericolo che il danno prodotto dalla esecuzione non possa venire risarcito.

Art. 683.

(Sospensione vietata).

In nessun altro caso la sospensione della esecuzione può essere ordinata salvo che col consenso del creditore precedente e dei creditori intervenienti.

Art. 684.

(Sospensione parziale).

Per ragioni di convenienza, nei casi previsti dall'art. 682, la esecuzione può essere sospesa anche rispetto a una parte del credito, per cui si procede, ovvero rispetto ad alcuni atti esecutivi.

Art. 685.

(Cauzione per la sospensione).

In ogni caso il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione.

Art. 686.

(Competenza per la domanda di sospensione).

La domanda di sospensione si propone avanti al giudice competente per decidere sulla opposizione del debitore o del terzo contro la esecuzione ovvero sul reclamo o sulla opposizione contro la sentenza, la ordinanza o il decreto, in virtù dei quali si procede.

Art. 687.

(Procedimento per la sospensione).

Per quanto concerne la proposizione della domanda, la pronunzia e la efficacia della ordinanza di sospensione si applicano le norme contenute nella parte prima, libro secondo, titolo nono di questo codice.

Art. 688.

(Effetti della sospensione).

Quando la esecuzione è sospesa, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice nella ordinanza di sospensione, fino a che la opposizione o il re-

clamo rispetto al quale la sospensione fu concessa, non si rigettato con provvedimento esecutivo ovvero il processo intorno alla medesima non sia cessato giusta gli articoli 276, 277, 278.

Il giudice che ordina la sospensione può anche revocare atti esecutivi già compiuti.

Si applica anche nel caso previsto da questo articolo il secondo comma dell'articolo 269.

Art. 689.

(Produzione della ordinanza di sospensione).

La ordinanza di sospensione, in quanto non sia pronunciata dal giudice, che dirige l'ufficio esecutivo, ovvero il ricorso contenente la domanda, nel caso previsto dall'art. 681 in quanto la domanda non sia proposta avanti al giudice medesimo, è prodotta all'ufficio per copia autentica dalla parte che vi ha interesse.

Art. 690.

(Responsabilità della parte che ha ottenuto la sospensione).

Qualora la domanda, per la quale la esecuzione è stata sospesa, venga rigettata, la parte soccombente, salva la applicazione degli articoli 29 e seguenti, a istanza del creditore precedente deve essere condannata a favore della parte vittoriosa a una pena pecuniaria da lire cento a lire ventimila.

CAPO II.

Della Interruzione.

Art. 691.

(Interruzione del processo esecutivo per morte del debitore).

La esecuzione si interrompe se, prima che sia avvenuta la consegna delle cose dovute oppure la assegnazione o la vendita delle cose pignorate, muore il debitore.

Art. 692.

(Efficacia della interruzione).

Avvenuta la interruzione, la esecuzione non può essere proseguita se non cinque giorni dopo che il titolo esecutivo sia stato notificato agli eredi.

Nella relazione deve indicarsi quale sia stato l'ultimo atto esecutivo.

La notificazione può farsi collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, purchè avvenga entro un anno dalla morte.

CAPO III.

Della cessazione.

Art. 693.

(Cessazione per adempimento).

La esecuzione cessa quando il debitore abbia adempiuto al suo obbligo e abbia pagato le spese esecutive.

Art. 694.

(Cessazione per remissione).

La esecuzione cessa quando il debitore abbia ottenuto, per transazione o in qualunque altro modo, la remissione dell'obbligo o della parte dell'obbligo tuttora inadempita e abbia pagato le spese esecutive o pure queste gli sieno state rimesse.

Art. 695.

(Cessazione per mancanza di attivo).

La esecuzione cessa quando non se ne possa prevedere un ricavo superiore alle spese.

Art. 696.

(Cessazione per rinunzia).

La esecuzione cessa quando il creditore procedente e, se vi sono, i creditori intervenienti previsti dall'art. 434, vi rinunziano.

La dichiarazione di rinunzia si fa, anche a voce, all'ufficio esecutivo e non ha bisogno di essere notificata.

Art. 697.

(Ordinanza di cessazione).

La cessazione non ha effetto se non sia dichiarata con ordinanza dal capo dell'ufficio esecutivo a istanza della parte che

vi ha interesse, e, nel caso previsto dall'art. 695, anche senza di questa.

Art. 698.

(Pubblicità dell'ordinanza).

Se di uno o più atti esecutivi sia stata fatta trascrizione o pubblicazione, allo stesso modo viene trascritta o pubblicata l'ordinanza di cessazione.

Art. 699.

(Efficacia della cessazione).

Quando la esecuzione è cessata, tutti gli atti esecutivi che siano stati compiuti, perdono efficacia e il ricavo, in quanto non sia destinato al pagamento delle spese, viene restituito al debitore.

TITOLO OTTAVO.

Delle sanzioni penali.

CAPO I.

Della pubblicità dell'inadempimento.

Art. 700.

(Elenco dei debitori morosi).

Il direttore responsabile di ogni giornale ha l'obbligo, quando gli sia ordinato con la sentenza di cui all'art. 709 di pubblicare un elenco dei debitori morosi, nel quale vengono iscritti i nomi di coloro che non adempiono a un obbligo accertato con sentenza non soggetta a reclamo.

La pubblicazione deve essere fatta gratuitamente, in modo che non sfugga alla attenzione dei lettori e per il numero di volte indicate dal giudice.

Art. 701.

(Pubblicazione del nome degli amministratori).

Se debitore sia uno degli enti previsti dagli art. 7 e 8, vengono pubblicati anche i nomi delle persone, che lo hanno amministrato quando l'inadempimento si è verificato.

CAPO II.

Della multa e dell'arresto per l'inadempimento.

Art. 702.

*(Pene per inadempimento di obblighi accertati
con sentenza non soggetta a reclamo).*

Il debitore, che non adempie a un obbligo accertato con sentenza non soggetta a reclamo, è condannato, quando non ricorrano le circostanze previste dall'art. 704, alla multa fino a lire centomila o alla detenzione fino a tre anni.

Art. 703.

(Cumulo di inadempimenti).

Ove la condanna prevista dall'articolo precedente sia pronunciata per più crediti distinti si applicano le norme del codice penale intorno al concorso delle pene, ma la pena complessiva non può superare il doppio della misura indicata dall'art. 702.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 704.

(Condizioni del provvedimento).

La iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 700 non può essere ordinata nè la condanna prevista dell'art. 702 può essere pronunciata :

- a) se il valore della cosa dovuta sia inferiore a lire duemila ;
- b) se l'obbligo sia stato contratto con espressa esclusione della responsabilità penale ;
- c) se si tratti di un obbligo ereditario ;
- d) se il debitore, nel momento in cui è proposta la domanda, di cui all'articolo seguente, non abbia ancora compiuti gli anni diciotto o abbia già compiuti gli anni sessantacinque ;
- e) se tra il debitore e il creditore intercedano le relazioni previste dall'art. 433 del codice penale ;

f) se sia trascorso meno di un mese dalla notificazione del titolo esecutivo ;

g) se sia dimostrato che il mancato adempimento non dipende dalla cattiva volontà del debitore. Si presume che il mancato adempimento dipenda dalla cattiva volontà del debitore quando il tenore della sua vita sia in palese contrasto con la mancanza di mezzi per l'adempimento del suo obbligo ovvero quando egli abbia, con spese eccessive in confronto delle sue condizioni economiche o con operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti o con altri mezzi rovinosi, determinato o concorso a determinare l'inadempimento.

Art. 705.

(Limitazione del provvedimento).

Il giudice può limitare il provvedimento alla pubblicazione nell'elenco dei debitori morosi, quando risulti che il provvedimento stesso non sia stato altra volta applicato e si tratti di persona rispetto alla quale la detta pubblicazione possa avere sufficiente efficacia.

Art. 706.

(Domanda della parte e del Pubblico Ministero).

La domanda per ottenere i provvedimenti previsti dagli articoli 700 e 702 si propone dalla parte o dal Pubblico Ministero.

Art. 707.

(Competenza).

La domanda di cui all'articolo precedente si propone avanti al tribunale, nella cui circoscrizione il debitore ha la sede giuridica.

Art. 708.

(Procedimento).

La domanda si propone e la istruzione si fa giusta le norme statuite nella prima parte di questo codice.

Alla istruzione e alla discussione deve intervenire il pubblico ministero.

Art. 709.

(Forma del provvedimento).

La iscrizione prevista dall'art. 700 e la condanna prevista dall'art. 702 si dispongono mediante sentenza.

Art. 710.

(Impugnazione).

La sentenza prevista dall'articolo precedente può essere impugnata giusta le norme contenute nel titolo decimo del libro secondo della prima parte di questo codice.

Art. 711.

(Efficacia condizionale del provvedimento).

La sentenza, di cui all'art. 709, è sempre pronunciata sotto la condizione che il debitore entro dieci giorni dalla sua notificazione, da farsi nelle forme dell'art. 180, non adempia all'obbligo suo.

Ove ricorrano particolari circostanze il giudice può abbreviare fino alla metà o allungare fino al quadruplo il termine previsto dall'articolo precedente.

Il termine non può essere prorogato se non vi sia il consenso del creditore, salvo quanto dispone l'articolo seguente.

Art. 712.

(Revoca del provvedimento).

Qualora nel termine, di cui all'articolo precedente, il debitore presenti al giudice la prova di avere integralmente adempiuto, il provvedimento è revocato.

Qualora, nel termine stesso, il debitore offra di adempiere in parte notevole al suo obbligo, il termine può essere prorogato, ma la proroga non deve mai eccedere il doppio del termine statuito con la sentenza.

Del provvedimento revocato non può essere rilasciata copia ad altri che al debitore ed è vietato di darne comunque pubblica notizia.

Art. 713.

(Ordine di esecuzione).

Ove non si verifichi la ipotesi prevista nell'articolo precedente il giudice ordina che il provvedimento sia eseguito.

Art. 714.

(Forma della revoca e dell'ordine di esecuzione).

La revoca e l'ordine di esecuzione si pronunziano con postilla scritta di seguito alla sentenza.

Art. 715.

(Altri diritti del creditore).

La richiesta e la pronunzia dei provvedimenti previsti in questo titolo non pregiudica il diritto del creditore alla esecuzione e al risarcimento del danno.

Art. 716.

(Casellario).

Delle sentenze pronunziate giusta il presente titolo è trasmessa notizia alla camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede il tribunale, che le pronunzia.

Le camere di commercio provvedono alla formazione e alla manutenzione di apposito casellario per la loro annotazione.

La ispezione di questo casellario è libera a chiunque.

CAPO IV.

Delle pene per la frode e la simulazione.

Art. 717.

(Della multa e dell'arresto per la alienazione in frode dei creditori).

Qualora una alienazione di beni immobili o mobili sia stata simulata o compiuta dal debitore in frode dei creditori, tanto il debitore quanto il terzo partecipe della frode sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a lire centomila o con la reclusione fino a tre anni.

Art. 718.

(Della multa e dell'arresto per simulazione di passivo).

Qualora un credito, per il quale fu richiesta la esecuzione o fu fatto intervento nella esecuzione sia simulato, ovvero sia simulato o fraudolento il titolo del suo privilegio, il terzo e il debitore sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a lire cinquantamila e con la reclusione fino a due anni.

Art. 719.

(Della multa e dell'arresto per nascondimento o per omessa presentazione di cose ricercate dall'ufficio).

Qualora il debitore nasconda cose mobili per sottrarle al pignoramento ovvero rifiuti di presentarle, è punito con la multa fino a lire diecimila o con la reclusione fino a un anno.

È soggetto alla stessa pena, quando compia uno degli atti previsti dall'articolo precedente, il terzo che custodisca le cose mobili per conto del debitore o accudisca alla casa in cui si trovano.

Art. 720.

(Disposizioni comuni agli articoli precedenti).

La condanna prevista negli art. 717 e 718 è pronunciata dal giudice con la sentenza civile, che accerta la simulazione o la frode, e non è esecutiva se non quando la sentenza non sia soggetta ad alcun reclamo.

La condanna prevista dall'art. 719 è pronunciata dal giudice penale, al quale l'ufficio denuncia il fatto.
